

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 11 in data 02.05.2017
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 18 in data 13.06.2017

**Comuni dell'Area
della
Denominazione
Conegliano
Valdobbiadene**

REGOLAMENTO INTERCOMUNALE DI POLIZIA RURALE



**Cison di Valmarino
Colle Umberto
Conegliano
Farra di Soligo
Follina
Miane
Pieve di Soligo
Refrontolo
San Pietro di Feletto
San Vendemiano
Susegana
Tarzo**

SOMMARIO

PREMESSE	6
INTRODUZIONE	8
SEZIONE A - Disposizioni generali	9
Art. 1/A - Il Regolamento e il Servizio di Polizia Rurale	9
Art. 2/A - Limitazioni generali e ordinanze	10
Art. 3/A - Pulizia e gestione dei terreni agricoli incolti e delle aree boscate	10
Art. 4/A - Divieto di abbandono dei rifiuti	11
Art. 5/A - Utilizzazione di inerti, residui asfalto e materiali contenenti amianto	11
Art. 6/A - Divieto di ingresso nei fondi altrui	12
Art. 7/A - Spigolature, rastrellature, raspollature	12
Art. 8/A - Sanzioni	13
SEZIONE B - Ambiti rurali edificati, Salvaguardia del Bosco, Boschetti e siepi, Gestione Potature e Biomasse	14
AMBITI RURALI EDIFICATI	14
Art. 1/B – Definizioni	14
Art. 2/B Norme generali sulle strutture agricolo-produttive	14
Art. 3/B Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati a piccoli allevamenti di tipo famigliare o ad animali da affezione	15
Art. 4/B - Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per il ricovero di animali NON aventi carattere familiare (allevamenti intensivi e gli agricoli - produttivi)	16
Art. 5/B - Divieto di attivazione di allevamenti	17
Art. 6/B - Nuovi recinti per gli animali	17
Art. 7/B - Depositi di foraggi e insilati	18
Art. 8/B - Emissione di odori molesti	18
SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE, GESTIONE DEL BOSCO, DEI BOSCHETTI E DELLE SIEPI	18
Art. 9/B - Definizione di bosco, boschetto e siepe.	18
Art. 10/B - Modalità di gestione e taglio del bosco	20
Art. 11/B - Modalità di gestione di siepi e boschetti	20
Art. 12/B - Gestione di siepi e boschi in ambiti territoriali di riordino fondiario ed in ambiti di realizzazione di opere pubbliche	20

Art. 13/B - Alberi monumentali e piante arboree e/o arbustive di pregio	21
GESTIONE POTATURE E BIOMASSE	22
Art. 14/B - Accensione di fuochi nei fondi agricoli	22
Art. 15/B - Gestione delle biomasse vegetali	24
Art. 16/B - Sanzioni	25
SEZIONE C - Tutela delle strade e regime delle acque Sistemazioni agrarie, Modalità di impianto	26
Art. 1/C - Definizioni	26
Art. 2/C - Atti vietati sulle strade	27
Art. 3/C - Eliminazione di infestanti	27
Art. 4/C - Distanze per fossi, canali ed alberi	27
Art. 5/C - Gestione di fossi e canali privati	28
Art. 6/C - Irrigazione	31
Art. 7/C - Bacini di raccolta dell'acqua meteorica o sorgiva	31
Art. 8/C - Deflusso delle acque	32
Art. 9/C - Scarico nei fossi	32
Art. 10/C - Pozzi	32
Art. 11/C - Distanze di rispetto dalle strade e dalle aree sensibili o specifiche, nell'esercizio delle attività agricole	33
Art. 12/C - Siepi e alberi prospicienti le strade	35
Art. 13/C - Strade private e vicinali	36
Art. 14/C - Sistemazioni agrarie e movimenti di terra	37
Art. 15/C - Frane o altri dissesti	41
Art. 16/C – Sanzioni	42
Art. 17/C – Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio	42
SEZIONE D - Uso e gestione Prodotti Fitosanitari	43
Art. 1/D - Definizioni	43
Art. 2/D - Campo di applicazione	45
Art. 3/D - Competenze e obblighi nella difesa fitosanitaria	46
Art. 4/D - Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati	46
Art. 5/D - Vendita di prodotti fitosanitari	47
Art. 6/D - Gestione delle giacenze presso i rivenditori dei prodotti fitosanitari revocati	49
Art. 7/D - Acquisto di prodotti fitosanitari	49

Art. 8/D – Trasporto dei Prodotti Fitosanitari, conservazione dei prodotti fitosanitari e dei concimi nelle aziende agricole	50
Art. 9/D - Esecuzione dei trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti e adozione delle tecniche di difesa integrata e biologica	52
Art. 10/D - Adozione delle tecniche di lotta guidata	60
Art. 11/D - Esecuzione dei trattamenti con erbicidi	60
Art. 12/D - Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature usate per i trattamenti	61
Art. 13/D - Gestione dei contenitori dei prodotti fitosanitari vuoti	63
Art. 14/D - Accesso ai fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti	63
Art. 15/D - Sanzioni	64
Art. 16/D - Revisione e aggiornamento	64
Allegati (I, II, III, IV, V, VI, VII)	64
SEZIONE F - Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento animali e delle acque reflue	66
Art. 1/F - Premesse	66
Art. 2/F - Finalità	66
Art. 3/F - Ambito di applicazione	66
Art. 4/F - Individuazione ambito zonale per il territorio comunale	66
Art. 5/F - Modalità di utilizzazione/distribuzione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue	66
Art. 6/F - Determinazione della quantità massima degli effluenti di allevamento e delle acque reflue che possono essere utilizzati agronomicamente	69
Art. 7/F - Limiti di spargimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e dei concimi minerali	70
Art. 8/F - Accumulo temporaneo	72
Art. 9/F - Zona di tutela e di rispetto	73
Art. 10/F - Trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue	74
Art. 11/F -Diffusione	74
Art. 12/F - Controlli e sanzioni	74
Art. 13/F - Entrata in vigore	74
SEZIONE I - Entrata in vigore del Regolamento	75
Art. 1/I - Entrata in vigore	75

Allegato 1 alla Sezione B: “Progetto PRO.S.E.C.CO (Produzione Sostenibile di Energia da Combustione e di Compost)”;

Allegato 2 alla Sezione B: Modulo comunicazione combustioni in deroga

Allegato alla Sezione C: “Ruolo delle siepi campestri nel contenimento della deriva e nella conservazione degli artropodi utili”;

Allegati alla sezione D: ALLEGATO I: Vendita di prodotti fitosanitari, gestione delle giacenze di prodotti fitosanitari revocati presso rivenditori autorizzati, acquisto di prodotti fitosanitari, trasporto di prodotti fitosanitari, conservazione di prodotti fitosanitari, diserbanti e concimi nelle aziende agricole
ALLEGATO II: Glossario
ALLEGATO III: Nuova etichettatura e relative frasi di rischio dei prodotti chimici
ALLEGATO IV: Letture delle etichette dei prodotti fitosanitari
ALLEGATO V: Glossario macchine irroratrici
ALLEGATO VI: Fac simile cartello trattamento fitosanitario
ALLEGATO VII: Indicazioni operative per l’acquisto utilizzo dei prodotti fitosanitari

PREMESSE

Il territorio interessato dalla Denominazione d'Origine Controllata e Garantita DOCG Conegliano-Valdobbiadene Prosecco in Provincia di Treviso, comprende l'areale collinare posto a sud delle Prealpi Trevigiane, alla sinistra idrografica del fiume Piave, con un ambito di estensione di circa 20.000 ettari ricompresi nei comuni di: Cison di Valmarino, Colle Umberto, Conegliano, Farra di Soligo, Follina, Miane, Pieve di Soligo, Refrontolo, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor e Vittorio Veneto. Nei 15 Comuni risiedono circa 150.000 abitanti. I confini di questo ambito comprendono una porzione di colline a quota elevata e di caratteristica forma a "corde" e una porzione di colline basse e ondulate accomunate da una identica origine geologica nell'ultima fase della formazione delle Alpi.

In quest'area la coltivazione della vite rappresenta un settore di primaria importanza nell'ambito delle attività agricole della Provincia di Treviso sia per numero di addetti che per il volume di affari e per la qualità dei prodotti ottenuti. Infatti, la coltivazione nel territorio di questi Comuni, delle uve prosecco, ora denominate "glera", e delle uve che formano i vini della DOCG Colli di Conegliano e DOC Prosecco, delle Indicazioni Geografiche Tipiche (IGT), Colli Trevigiani, Marca Trevigiana, Veneto e delle Venezie, e la commercializzazione di questi prodotti enologici, hanno contribuito significativamente alla crescita economica delle imprese e della società, oltre che a far conoscere nel mondo questo territorio.

Recentemente il fenomeno è cresciuto di importanza grazie alla creazione di una nuova DOCG, denominata "Conegliano – Valdobbiadene Prosecco Superiore", che accomuna i territori di tutti e 15 i Comuni prima citati.

L'aumentato interesse nei confronti della produzione vitivinicola ha comportato un aumento e una concentrazione delle superfici vitate assistendo parallelamente ad un miglioramento dei processi colturali con la razionalizzazione dei sistemi di coltivazione e di protezione fitosanitaria della vite.

Ciò premesso, ora e sempre di più, vi è la necessità che le Amministrazioni Locali, sollecitate da singoli cittadini e associazioni varie, aumentino il livello di attenzione e di sensibilizzazione per la tutela del territorio e dell'ambiente per la salvaguardia della salute umana ed animale. In questo senso la collaborazione con gli agricoltori assume un'importanza particolare per il loro riconosciuto ruolo nella gestione e conservazione del territorio.

La richiesta di un intervento normativo che garantisca uno sviluppo sostenibile - ovvero un sistema che accanto alla crescita economica delle imprese agricole e della popolazione coniughi la tutela e la protezione della salute umana, la valorizzazione e la difesa del territorio e, soprattutto, della biodiversità animale e vegetale - rappresenta anche la manifestazione di un interesse diffuso di

primaria importanza che impone una pronta ed adeguata risposta da parte dei Rappresentanti delle Istituzioni che hanno sede, competenza e operano nel territorio medesimo.

Solo attraverso la collaborazione tra questi Enti ed Istituzioni è possibile contemperare l'interesse ad avere sempre più prodotti genuini e di qualità con l'interesse alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio ambientale costituito da questi territori.

Quindi, diversi fattori, quali l'introduzione della suddetta DOCG nell'area storica del Prosecco, le recenti variazioni normative nazionali e comunitarie che regolano il settore agricolo, la candidatura dell'area della denominazione a Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO, hanno imposto un cambiamento nel modo di concepire la coltivazione, la produzione, e anche la promozione, di quel prodotto che è diventato il simbolo di questo territorio. Da qui l'idea di procedere alla stesura di un Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale con l'imperativo di tutelare la salute dei cittadini, il territorio e la biodiversità, e di immettere sul mercato prodotti di qualità eccellente non solo dal punto di vista organolettico e sanitario, ma anche portatori di valori e significati, il consumo dei quali sia legato all'idea di uno sviluppo sostenibile e della promozione piena dell'essere umano. E' ferma la convinzione che il rispetto della salute umana e animale, la tutela ambientale, l'impatto controllato sul paesaggio siano elementi costitutivi della qualità e dell'eccellenza e vadano ricercati con grande determinazione.

Partendo da queste considerazioni è nata l'idea di procedere ad una revisione dei regolamenti di polizia rurale dei Comuni, in un quadro unitario e condiviso, che contemperi le necessità di adempiere al modificato quadro normativo nel settore ambientale, urbanistico e veterinario e l'esigenza di rispondere alle aumentate sensibilità della popolazione per la tutela della salute, in un contesto fortemente contraddistinto dalla diffusione della coltivazione della vite.

INTRODUZIONE

Il territorio della DOCG Conegliano-Valdobbiadene in Provincia di Treviso, presenta un paesaggio in larga parte ancora conservato, ed a tipica vocazione agricola, caratterizzato da una forte presenza della viticoltura. Proprio la sua conformazione orografica e le condizioni pedoclimatiche particolarmente favorevoli, hanno fatto sì che in questa area si sviluppasse nel corso dei secoli passati, la coltivazione della vite. Diverse sono le varietà di vitigno, quasi esclusivamente di tipo autoctono, che hanno trovato diffusione in queste colline in particolare il “glera” (Prosecco) ma anche altre tipologie di uve che vanno a formare i vini Colli di Conegliano DOCG. Storia e cultura del vino si sono intrecciate con la nascita nel 1876 della prima Scuola Enologica d'Europa con il corso superiore in Viticoltura ed Enologia e la fondazione nel 1923 della Stazione Sperimentale di Viticoltura e Enologia di Conegliano; questo a sottolineare che il territorio, ed in modo specifico il tessuto comune che lo compone, ha nello sviluppo del settore viticolo/enologico un punto di forza votato all'eccellenza.

Nel corso della trasformazione sia fisica, che sociale ed economica, legata alla vitivinicoltura, questo territorio ha sempre puntato in modo determinante allo sviluppo, anche tecnologico, delle pratiche agronomiche ed enologiche per la produzione di vini di qualità superiore. E' stata, inoltre, fondamentale la nascita e la fondazione di enti ed istituzioni deputati al marketing e alla promozione, basti pensare alla fondazione nel 1962 del Consorzio di Tutela del Prosecco Conegliano-Valdobbiadene e nel 1966 della prima “Strada del Vino Bianco”, prima strada del vino d'Italia.

Inoltre, data l'importanza che riveste la produzione vitivinicola dei Comuni della DOCG, una buona parte è associata all'Associazione Nazionale “Città del Vino”.

Dunque, in questo territorio, le sfide rappresentate dal continuo cambiamento socio-economico hanno sempre determinato uno stimolo a cogliere come opportunità le mutate condizioni.

SEZIONE A - Disposizioni generali

Art. 1/A - Il Regolamento e il Servizio di Polizia Rurale

1. Il presente Regolamento di Polizia Rurale (di seguito Regolamento), disciplina le attività di Servizio di Polizia Rurale all'interno delle zone agricole e delle zone soggette a vincoli di natura paesaggistico - ambientale, così come individuate nel vigente strumento urbanistico. Descrive le norme alle quali deve attenersi chi opera a vario titolo in ambito rurale per lo svolgimento delle attività necessarie al suo mantenimento, alla cura delle coltivazioni e degli allevamenti.

Si applica inoltre a tutti gli altri ambiti del territorio comunale indipendentemente dalla destinazione urbanistica che, a vario titolo, sono interessati da attività agricole¹.

Il Regolamento ha validità sia per i residenti, sia per tutti coloro che si trovano, a qualunque titolo, sul territorio comunale.

2. Il Regolamento ha la finalità di assicurare al territorio comunale l'applicazione e l'osservanza di Leggi, Decreti, Regolamenti e Norme dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune ed Enti preposti, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto del diritto di proprietà e la tutela dell'ambiente e della salute, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile, delle tradizioni agrarie e della vita sociale.
3. Il Regolamento oltre ad essere un atto amministrativo e giuridico, si prefigge di far conoscere ai cittadini le elementari norme di convivenza in ambiente rurale e in ambiente urbano interessato da attività di natura rurale, educare i cittadini al rispetto e alla applicazione delle norme e fornire alla Polizia Locale e ai Responsabili delle altre strutture comunali interessate alla presente disciplina, uno strumento efficace e chiaro con il quale operare.
4. Il presente Regolamento vuole essere anche uno strumento per impedire che i prodotti alimentari del territorio comunale dei comuni della D.O.C.G. Conegliano Valdobbiadene, (vini, cereali, le foraggere e l'ortofrutta fra i vegetali; latte e latticini, miele, uova, carni fresche ed insaccate o conservate fra gli alimenti di origine animale) perdano le loro elevate e tradizionali caratteristiche organolettiche e igienico – sanitarie.

Il presente Regolamento vuole, infatti, opporsi o moderare alcune pratiche moderne di tipo industriale che, specialmente in questi ultimi anni, vorrebbero sostituirsi alle buone pratiche agricole che da sempre connotano i prodotti del nostro territorio.

¹ Le attività agricole sono definite dall'art. 2135 C.C., così come modificato dal D. Lgs. 18/05/2001 n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo" - art. 1 "imprenditore agricolo".

5. La Polizia locale, gli altri organi di Polizia Giudiziaria e le Guardie zoofile come definite dall'Art. 12 della L.R. 60/93, ciascuno per quanto di competenza e nei limiti dei compiti attribuiti dalle rispettive norme istitutive e regolamentari, vigilano sull'attuazione del presente Regolamento.

Art. 2/A - Limitazioni generali e ordinanze

1. Ciascun conduttore di terreni può usare dei suoi beni per le colture e gli allevamenti di bestiame che ritiene più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo o grave incomodo per i vicini e siano osservate le eventuali norme dettate per colture speciali o specifici allevamenti.

Quando si renda necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco ha la facoltà² di imporre con opportune Ordinanze, particolari modalità di conduzione e limitazioni agli allevamenti del bestiame, alle colture e alla gestione delle siepi e di altre strutture presenti in ambito rurale; l'ordinanza del Sindaco, in caso di inadempienza, può imporre la limitazione dell'attività finché non siano stati adottati, dai soggetti interessati, tutti gli opportuni provvedimenti che si rendano necessari per il rispetto del presente Regolamento.

Nei casi di inottemperanza da parte dei diretti interessati e qualora l'ufficio preposto ravvisi la necessità di intervenire, si potrà procedere d'Ufficio alla esecuzione degli stessi, addebitando i costi al trasgressore.

Art. 3/A - Pulizia e gestione dei terreni agricoli incolti e delle aree boscate

1. I proprietari, ovvero gli aventi diritto, devono conservare i terreni agricoli incolti liberi da rifiuti di qualsiasi genere ed effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone e fondi limitrofi e per prevenire fenomeni di erosione e dilavamento, l'insorgenza di incendi, emergenze sanitarie o di igiene pubblica.
2. Ai fini del contenimento del degrado ambientale, i terreni incolti devono essere periodicamente sfalciati o soggetti ad altri interventi idonei alla natura dei terreni stessi, al fine di evitare la proliferazione di animali molesti o nocivi ed erbe infestanti.
3. I proprietari di aree boscate e prati pascoli, montani e non, sono tenuti ad eseguire gli ordinari lavori di manutenzione e pulizia al fine di evitare il degrado ambientale e l'accumulo di materiale facilmente infiammabile.
4. La pulizia dei boschi in pendenza deve essere eseguita in modo da non favorire fenomeni erosivi. I residui dei tagli non devono mai ostruire il deflusso delle acque. Gli interventi devono in ogni

² L. 08/08/1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali" - art. 38 e D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" - artt. 50 e 54.

caso essere conformi a quanto previsto dalla legislazione forestale, da eventuali piani di gestione forestale e dalle Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale, approvate con provvedimento del Consiglio Regionale del 21 Aprile 1980, n 1066 e Deliberazione di Consiglio Regionale del 23 Ottobre 2003, n. 51.

Nei casi di inosservanza delle Norme di cui al presente articolo, qualora si generino gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e/o nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, il Sindaco intima, con propria Ordinanza, l'effettuazione degli interventi ritenuti indispensabili sui terreni agricoli incolti e può provvedere, in caso di inottemperanza, all'esecuzione d'ufficio e secondo corretta prassi degli stessi, addebitandone i costi al trasgressore.

Art. 4/A - Divieto di abbandono dei rifiuti

1. E' vietato scaricare, anche temporaneamente, rifiuti di qualsiasi tipo nei campi, nelle scarpate, lungo le strade di qualsiasi tipologia, nei boschi, presso tutti i corsi d'acqua e in tutti i luoghi non predisposti e riservati per questa funzione dall'Amministrazione Comunale (art. 192 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.).
2. Chiunque, nei luoghi pubblici anche se posti in territorio rurale, lasci cadere letame, terra, sabbia, fango o altri detriti o materiali provocandone l'imbrattamento, è tenuto, allo sgombero immediato del materiale e alla pulizia dell'area interessata (art. 15 D. Lgs. 30.04.1992 n. 285).

Art. 5/A - Utilizzazione di inerti, residui asfalto e materiali contenenti amianto

1. I materiali inerti provenienti da costruzioni e demolizioni edilizie e i residui di asfalto, ai sensi della normativa vigente³ sono considerati rifiuti e devono essere smaltiti in discarica autorizzata; in alternativa e solamente se sottoposti a trattamento e recupero da parte di un impianto ed adeguatamente certificati⁴, possono essere impiegati per la sistemazione del fondo di strade e capezzagne poderali e interpoderali. Il materiale di risulta dalla spiettratura dei campi, può essere reimpiegato per la sistemazione del fondo di capezzagne e strade poderali ed interpoderali. Le terre e rocce di scavo possono essere reimpiegate nel rispetto della vigente normativa⁵ (*vedi anche artt. 13/C e 14/C*).
2. Eternit ed amianto devono essere trattati secondo le Norme specifiche esistenti.

³ D. Lgs. 03/04/ 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale.

⁴ D. Lgs. 03/04/ 2006, n. 152, artt.181, 214 – 216; D.M. 05/02/1998.

⁵ D. Lgs. 152/2006 artt.185 e 186, DM 161/2012 e Circolare Regione Veneto n. 397711 del 23/09/2013

Art. 6/A - Divieto di ingresso nei fondi altrui

1. Il proprietario ha diritto di delimitare in qualunque momento il proprio fondo, nel rispetto delle norme comunali o sovra comunali con il vincolo di rendere possibile l'esercizio di eventuali servitù gravanti sullo stesso; eventuali recinzioni potranno essere realizzate nel rispetto delle norme comunali o sovra comunali. Possono accedere al fondo altrui, comportandosi comunque in modo da arrecare il minor danno possibile alle colture, chi si trova in necessità di:

- inseguire sciame di api o animali sfuggiti alla custodia;
- spegnere fuochi o contenere eventi calamitosi;
- esercitare il diritto di caccia, raccolta di funghi, lumache, rane nei termini consentiti dalla Legge;
- eseguire una prestazione tecnico professionale di pubblico interesse o di emergenza sanitaria.

Il conduttore del fondo può autorizzare in via formale, mediante dichiarazione scritta da esibirsi ai soggetti preposti al controllo, qualsiasi persona a transitare per il proprio fondo.

2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 842 e 843 del Codice Civile il passaggio attraverso strade private non è ammesso qualora il proprietario ne dimostri la volontà di precluderne il transito con l'apposizione di cartelli di divieto o sbarre.
3. Il divieto di accesso nei fondi altrui può essere temporaneamente limitato, con l'adozione di una specifica Ordinanza sindacale, qualora uno stato di emergenza o necessità, causato dalla sopravvenuta impraticabilità di una strada pubblica, imponga l'attraversamento del fondo stesso. Caso per caso sarà valutata la spettanza.
4. Previa motivata comunicazione al Comune da parte del soggetto che ne abbia necessità, l'accesso ai fondi può essere consentito, anche previa emanazione di Ordinanza Sindacale, per effettuare ricerche scientifiche, studi e rilievi tecnici, finalizzati alla realizzazione di opere di pubblico interesse, e per consentire le manutenzioni di canali irrigui e fossi di scolo da parte degli Enti territorialmente competenti che ne abbiano la gestione.
5. E' vietato compiere percorsi fuori strada ed entrare nelle altrui proprietà con mezzi motorizzati non agricoli (come ad esempio motoslitte, motocross e quad), nonché esercitare attività sportive o ricreative con mezzi fuoristrada sulle strade pubbliche e interpoderali ed agrosilvopastorali.

Art. 7/A - Spigolature, rastrellature, raspollature

1. Sui fondi altrui delimitati da fosso, siepe viva, recinzione o da un altro stabile riparo è vietato spigolare, rastrellare e raspollare senza il consenso scritto del proprietario, anche se i fondi risultano interamente spogliati dal raccolto.

2. Il divieto di cui al comma 1 del presente articolo non sussiste laddove i fondi risultano non delimitati e se i frutti rinvenibili sono stati abbandonati dal proprietario al termine delle operazioni di raccolta.

Art. 8/A - Sanzioni

Per l'inosservanza delle norme di cui alla sezione A, fatte salve le sanzioni amministrative, civili e penali previste dalle specifiche disposizioni vigenti in materia, nell'ambito delle competenze dell'attività di vigilanza e controllo assegnate alla Polizia Locale e ai competenti Organi di Vigilanza, si applicano le sanzioni amministrative da euro 80,00 a euro 480,00, ai sensi dell'art. 7/bis del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.

SEZIONE B - Ambiti rurali edificati, Salvaguardia del Bosco, Boschetti e siepi, Gestione Potature e Biomasse, Relitti Rurali, Ambiti rurali particolari

AMBITI RURALI EDIFICATI

Art. 1/B – Definizioni

1. Per strutture agricolo-produttive si intendono tutte le costruzioni destinate all'esercizio delle attività agricole come definite all'art. 2135 del C.C.; in ogni caso fienili, ricoveri per animali, concimaie, locali di deposito attrezzi, locali per la vendita e conservazione di prodotti agricoli, e altre fattispecie previste al punto 3, allegato A della DGR 856/2012.
2. Ai sensi dell'art. 2135 del C.C. è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
3. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
4. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
5. Per “piccoli allevamenti di tipo familiare” si intendono gli insediamenti aventi come scopo il consumo familiare come definiti dagli strumenti di pianificazione comunale o dal Decreto del Dirigente Regionale 134/2008, art. 1.

Art. 2/B Norme generali sulle strutture agricolo-produttive

1. La realizzazione delle strutture agricolo-produttive è disciplinata dall'art. 44 e 45 della LR n. 11/2004 e s.m.i. e dalla DGR n. 3178/2004 e s.m.i. All'interno dello stesso corpo di fabbrica è possibile combinare più tipologie o prevedere la presenza contestuale di locali destinati ad uso residenziale per l'imprenditore agricolo e di locali a destinazione agricolo-produttiva.

2. Il dimensionamento delle strutture agricolo-produttive, l'idoneità tecnica, nonché la funzionalità rispetto alle attività aziendali è valutata dallo Sportello unico agricolo di AVEPA nell'ambito dell'istruttoria del Piano aziendale, ai sensi dell'art. 44 commi 3 e 4 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i.
3. I locali adibiti al deposito di derrate alimentari per uso zootecnico, fatta eccezione per i fienili ed i locali adibiti alla raccolta e al deposito di insilati, devono essere dotati di sistemi adeguati per la difesa da roditori ed altri animali sinantropi e nocivi.
4. E' vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate alimentari per uso zootecnico anticrittogamici, insetticidi, erbicidi ed altri prodotti fitosanitari.
5. I fienili sopraelevati devono avere accorgimenti per la protezione contro le cadute dall'alto ed essere accessibili in sicurezza.
6. I depositi di legname da ardere, paglia, fieno, fascine, nonché di ogni altro materiale infiammabile o esplodente sono soggetti alle norme vigenti per la prevenzione degli incendi.
7. Nelle adiacenze e nei terreni di pertinenza dei fabbricati rurali strumentali, sia a carattere familiare che produttivo, delle strutture agricolo-produttive, vanno garantite condizioni di pulizia e ordine e decoro sia per quanto riguarda i materiali e le attrezzature utilizzati per condurre l'attività, sia per i piccoli impianti di allevamento (conigliere, gabbie, ecc.).

Art. 3/B - Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati a piccoli allevamenti di tipo familiare o ad animali da affezione

1. Per piccoli allevamenti di tipo familiare si intende l'attività di allevamento finalizzata al solo consumo della famiglia.
2. Per animali da affezione si intende ogni animale tenuto dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come ad esempio: il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità. Sono compresi anche i soggetti appartenenti a specie animali definite "non convenzionali", come gli animali esotici e pericolosi, ma tenuti per le sopraccitate finalità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia.
3. I ricoveri destinati a piccoli allevamenti di tipo familiare, compresi i recinti, dovranno rispettare le disposizioni dei Piani di Intervento comunali (PI) – che, ai sensi del comma 5 ter dell'art. 44 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., disciplinano la realizzazione di modesti manufatti realizzati in legno privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese removibilità, necessari per il ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare, nonché per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del

fondo – nonché di quanto previsto dal DDR 134/2008, che modifica la DGR n. 2495/2006, art. 2, comma 1 lettera q), adeguati in conformità ai seguenti criteri:

- consentire una sufficiente illuminazione ed aerazione;
- evitare il ristagno delle deiezioni favorendone il corretto collettamento e stoccaggio;
- garantire frequenti pulizie comunque sufficienti per contenere odori e ristagni;
- essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;
- non provocare odori e disagi per le abitazioni vicine;
- garantire protezione e benessere agli animali.

4. nella realizzazione di ricoveri destinati a piccoli allevamenti di tipo familiare o animali da affezione vanno rispettate le distanze dalle abitazioni di terzi eventualmente individuate dai Comuni nei loro strumenti di pianificazione urbanistica (PAT, PI, PRG).

5. I ricoveri e le loro pertinenze per animali ad uso domestico o affettivo (polli, conigli, uccelli, cani ecc..) devono rispettare le seguenti distanze minime dai confini di proprietà, fatte comunque salve le norme urbanistiche ed edilizie vigenti quando più restrittive, e comunque evitando molestie derivanti da odori e insetti:

- 10 metri dagli edifici di terzi;
- 5 metri dalle strade;
- 5 metri dai confini di proprietà.

I piccoli depositi di letami da animali di bassa corte devono distare almeno 10 metri dai confini di proprietà, devono essere sempre evitate molestie derivanti da odori, insetti ed animali sinantropi.

6. Fatte salve le preesistenze e le norme urbanistiche ed edilizie vigenti, le concimaie e le vasche di raccolta dei liquami devono distare almeno 20 metri dalle case di abitazione e dai confini delle proprietà.

Art. 4/B - Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per il ricovero di animali NON aventi carattere familiare (allevamenti intensivi e gli agricoli - produttivi)

1. I nuovi fabbricati e i recinti costituenti ricoveri zootecnici per l'allevamento delle diverse specie animali, sia in connessione con il fondo agricolo che intensivi, come definiti dall'art. 44 della LR n. 11/2004 e s.m.i. e dalla DGR n. 3178/2004, modificata dalla DGR 856/2012, devono essere realizzati nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente sopra richiamata e del benessere animale e della bio sicurezza.

2. La costruzione dei ricoveri di cui al comma 1 del presente articolo è soggetta ad idoneo titolo abilitativo del Comune che lo rilascia, previa approvazione del Piano aziendale da parte dello Sportello unico agricolo di AVEPA, parere favorevole dell'Autorità sanitaria competente in

materia di igiene del suolo e dell'abitato, e del Servizio veterinario, territorialmente competente, per quanto riguarda l'idoneità del ricovero anche ai fini della profilassi delle malattie infettive e/o diffuse delle specie allevate e del benessere degli animali presenti.

3. Le distanze degli allevamenti intensivi e agricolo-produttivi sono definite e disciplinate dalla normativa regionale (LR 11/2004 e s.m.i., Atti di Indirizzo, lettera d), DGR n. 3178/2004 modificata dalla DGR n. 856/2012).

Art. 5/B - Divieto di attivazione di allevamenti

1. Nelle zone urbane residenziali/commerciali/direzionali, l'allevamento anche a carattere familiare di suini, ovini, caprini, bovidi, equidi, non è consentito per problemi di carattere igienico-sanitario (sviluppo di odori, proliferazione di insetti...).

In deroga a quanto sopra, potrà essere consentito su aree private scoperte, previo parere favorevole da parte dell'Autorità Competente e comunicazione all'Azienda ULSS territorialmente competente, alle seguenti condizioni, che il detentore dovrà riportare nella dichiarazione all'Azienda ULSS, sotto la propria responsabilità:

- a) che l'allevamento è compatibile con le regole della civile convivenza e del benessere animale;
- b) che è identificato il numero e la tipologia di animali che si intende detenere;
- c) che le caratteristiche delle strutture di detenzione sono adatte alle specie allevate;
- d) che i detentori degli animali applicheranno una corretta igiene zootecnica e una regolare ed efficace lotta contro insetti e roditori;
- e) che gli animali non siano detenuti in locali ad uso abitazione o in diretta comunicazione con essi.

È comunque consentita la detenzione di animali da affezione o compagnia, nella misura complessiva non eccedente i 5 capi adulti.

Art. 6/B - Nuovi recinti per gli animali

1. I nuovi recinti da realizzarsi per necessità produttive agricole o per allevamenti (fondo chiuso a norma del R.D. 5.6.1939, n. 1016) potranno essere autorizzati solo se tali necessità sono opportunamente documentate e certificate con Piano aziendale ex art. 44 LR n. 11/2204 e s.m.i. Essi devono essere rimossi qualora l'attività che le ha generate venga cessata. In ogni caso la costruzione di nuovi recinti è subordinata alle prescrizioni della vigente normativa urbanistica ed edilizia comunale o sovra comunale.

2. I nuovi recinti per il contenimento di animali, anche solo temporaneo, devono essere collocati ad una distanza minima dalle abitazioni di terzi, (salvo diversi accordi tra le parti) da 15 a 25 metri in base alla classe dell'allevamento così come definita dalla DGR 856/2012; l'eventuale lettiera e le deiezioni prodotte devono essere adeguatamente e periodicamente asportate dal terreno al fine di prevenire l'emanazione di odori molesti, garantire il rispetto delle condizioni di benessere animale e non causare inquinamento ambientale.
3. Le norme di cui ai commi precedenti del presente articolo si applicano anche ai recinti esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 7/B - Depositi di foraggi e insilati

1. I nuovi depositi di foraggi ed insilati, devono rispettare le norme urbanistiche ed edilizie vigenti; in mancanza di disposizioni specifiche, i depositi di detti materiali, anche se temporanei, devono distare almeno 10 metri dalle abitazioni di terzi.
2. E' vietato depositare, anche temporaneamente, cumuli di foraggi e/o paglia o comunque residui infiammabili di attività agricola sotto i manufatti stradali, i ponti, i cavalcavia, o nelle loro immediate vicinanze.
3. E' vietato stoccare foraggi imballati nei campi per periodi eccedenti i 12 mesi.

Art. 8/B - Emissione di odori molesti

1. I proprietari o i conduttori di allevamenti, di impianti di stoccaggio e lavorazione di materiale organico o agro-industriale ricadenti in zona agricola, dovranno adottare tutte le misure necessarie a contenere l'emissione di odori molesti entro i limiti di tollerabilità.

SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE, GESTIONE DEL BOSCO, DEI BOSCHETTI E DELLE SIEPI

Art. 9/B - Definizione di bosco, boschetto e siepe.

1. Bosco

Secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 6 del D. Lgs 227/2001, recepito dalla Regione del Veneto con l'approvazione dell'art. 31 della L.R. 5 aprile 2013, n. 3 e conseguente DGR 1319 del 23 luglio 2013, si definisce bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno

a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5 (D. Lgs 227/2001), ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione Europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero ai fini produttivi. Le suddette forestazioni vegetali e i terreni su cui sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base dei fusti. È fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono altresì assimilabili a bosco i fondi gravanti dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati o tartufaie coltivate. Il comma 5 dell'art. 2 del D. Lgs 227/2001 dispone che "Per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale."

La viabilità e/o i canali presenti all'interno del bosco, aventi larghezza pari o inferiore a 3 metri, e le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati non costituiscono interruzione della superficie boscata.

E' pure considerato bosco il terreno su cui sorgeva la formazione vegetale sopra descritta e che sia temporaneamente priva della vegetazione arborea per cause naturali, compreso l'incendio, o per l'intervento dell'uomo.

2. Boschetto o macchia boscata

Si definisce boschetto qualsiasi raggruppamento di piante arboree e/o arbustive, non poste in filari, vegetanti su terreni aventi dimensioni inferiori a quelle minime stabilite per il bosco nel precedente punto, ed in ogni caso avente una superficie superiore a 100 mq. ed inferiore a mq. 2000.

3. Siepe

Si definisce siepe una fascia di vegetazione costituita da alberi od arbusti posti in filari, avente larghezza e forma variabile, svolgente le funzioni di delimitazione della proprietà dei fondi agricoli, di frangivento e di protezione delle sponde dei corsi d'acqua.

Art. 10/B - Modalità di gestione e taglio del bosco

1. Per le modalità di gestione e salvaguardia del bosco si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia forestale e di tutela paesaggistica.
2. Quanto ai mutamenti permanenti della superficie boscata vale l'art. 15 della L.R. 13/09/1978, n. 52 e successive modifiche.
3. In base alla normativa forestale regionale il taglio boschivo deve essere sempre autorizzato da parte del Servizio Forestale Regionale. Per quantitativi inferiori ai 2,5 ha di superficie nel ceduo e di 100 mc di legname in fustaia deve essere presentata da parte del proprietario/conduuttore una Dichiarazione di Taglio secondo un modello predefinito a cui segue facoltativamente una risposta del Servizio Forestale Regionale entro 60gg dalla data di ricezione; in assenza di risposta nei termini, si applica il silenzio assenso. Sono fatte salve diverse modalità previste nelle pianificazioni forestali comunali (piani di riordino boschivo ove presente).

Art. 11/B - Modalità di gestione di siepi e boschetti

1. La forma di governo e le modalità di trattamento adottate per la gestione di siepi e boschetti devono essere conformi alle tradizioni agricole locali ed alle specifiche pratiche di silvicoltura.
2. Nelle siepi e boschetti devono essere effettuati tagli cedui, a raso o a capitozza, in periodo di riposo vegetativo, avendo cura di mantenere vitale la capacità pollonifera delle ceppaie. Le piante morte (alberi e arbusti) dovranno essere rimpiazzati. Componente della siepe e del boschetto è anche la copertura erbacea che dovrà essere sfalciata (è vietato l'uso di erbicidi) almeno una volta all'anno lasciando preferibilmente la vegetazione sul posto.
3. Per le siepi ubicate in prossimità di pubblica viabilità si rimanda all'art. 12/C.
4. In tutto il territorio agricolo è vietata l'eliminazione totale o parziale delle siepi e boschetti.

Art. 12/B - Gestione di siepi e boschetti in ambiti territoriali di riordino fondiario ed in ambiti di realizzazione di opere pubbliche

1. Nei casi in cui si ricada in ambiti di riordino fondiario, di riassetto della proprietà fondiaria e di sistemazioni agrarie e forestali, è obbligatorio, in conseguenza dell'espianto di siepi o boschetti, realizzare nuovi impianti in compensazione per una superficie almeno pari a quella espantata, garantendo, nel caso delle siepi, almeno il medesimo sviluppo lineare e possibilmente in raccordo con elementi simili presenti nelle vicinanze.
2. In ambito di riordino fondiario e nei casi in cui la siepe o il boschetto costituiscano elemento di protezione dalla deriva di prodotti fitosanitari (P.F.) nei confronti di aree di protezione ed aree specifiche particolarmente sensibili, così come definite nella sezione D art. 1 comma 7 e 8 del

presente regolamento, è obbligatorio mantenere questi elementi ponendo attenzione a quanto riportato al comma 2 art. 11/B. E' ammesso l'estirpo previo reimpianto della siepe o boschetto nella medesima sede con le medesime funzioni. Sono fatte salve diverse modalità previste nelle pianificazioni forestali comunali (piani di riordino boschivo).

3. È obbligatorio dare comunicazione al Comune dell'espianto di siepi e boschetti almeno trenta giorni prima dell'intervento inviando la seguente documentazione:

- a) documentazione fotografica dello stato di fatto;
- b) descrizione degli interventi previsti;
- c) elenco delle specie da eliminare e di quelle da impiantare in compensazione;
- d) superficie di espianazione e di nuovo impianto;
- e) estremi catastali delle aree interessate;
- f) durata dei lavori.

Il Comune entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, può motivatamente vietare l'intervento o prescriverne le particolari modalità di attuazione.

4. Nei casi in cui si rende necessario espianare siepi e boschetti per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, non è obbligatorio l'intervento compensativo di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 13/B - Alberi monumentali e piante arboree e/o arbustive di pregio

Ai sensi della normativa regionale vigente,⁶ sono considerati alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico e di interesse paesaggistico e culturale:

- a) gli alberi isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità o longevità;
- b) gli alberi che hanno un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale o a tradizioni locali.

⁶ Vedi deliberazione della Giunta Regionale n. 849 del 15 maggio 2012 (BUR n. 43 del 05/06/2012) e Legge regionale 9 agosto 2002, n. 20 "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali". Approvazione dell'elenco regionale degli alberi monumentali.

GESTIONE POTATURE E BIOMASSE

Art. 14/B - Accensione di fuochi

1. Allo scopo di contenere la produzione di inquinanti atmosferici, constatata la presenza di condizioni meteorologiche, climatiche e ambientali sfavorevoli presenti nell'area della DOCG Conegliano Valdobbiadene e considerate le concentrazioni di PM10, PM2,5 e Benzo(a)pirene, è vietato accendere fuochi e la combustione all'aperto dei residui vegetali, vegetali agricoli e forestali è pratica agronomica espressamente vietata. Tale disposizione applica quanto previsto dalla normativa comunitaria e come tale recepita a livello nazionale (D.M. n. 1787/2004 e D.M. n. 5706/st del 2004), nonché della normativa regionale (D.G.R. n. 347/2006, D.G.R. n. 3922/2008, Circolare del Direttore del Dipartimento Ambientale Regionale del 23.02.2014, prot. n. 83370)⁷. Inoltre il Piano di tutela e risanamento dell'atmosfera, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 57/2004 e relativo aggiornamento adottato con DGRV 34/CR del 15 aprile 2014 come anche diverse indicazioni di misura di contenimento degli inquinanti atmosferici della Provincia di Treviso prevedono il divieto di combustione dei residui vegetali.
2. Fatto salvo quanto previsto nei successivi commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e in conformità alla DGRV n. 122 del 10 febbraio 2015 nonché ai pareri espressi dall'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto ARPAV e dalle Unità Locali Socio Sanitarie ULSS 7, 8, 9 competenti nella Provincia di Treviso⁸, è facoltà di ogni Comune prevedere deroghe a carattere eccezionale al divieto di combustione dei residui vegetali, vegetali agricoli e forestali così come previsto al precedente comma 1. Dette deroghe potranno essere concesse, in presenza di determinate caratteristiche orografiche del territorio, in particolare per le aree ubicate in zone difficilmente accessibili ai mezzi meccanici e non trattorabili a causa della forte pendenza del terreno, e anche per questo motivo fonte di rischio per la sicurezza dei lavoratori agricoli. Considerato che gli agenti inquinanti si concentrano maggiormente nel semestre freddo

⁷ *Dec. Cons. Region. 57/2004 - Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell' Atmosfera;*
D.M. 16/01/2004 n. 44 " Recepimento Direttiva 1999/13/CE delle emissioni in atmosfera";
D.G.R. 2130/2012" Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera - nuova zonizzazione del territorio regionale "
D. Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 – Norme in materia ambientale;
Codice Penale art. 674

⁸ *DGRV n.122 del 10 febbraio 2015 Indicazioni inerenti la combustione residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D. Lgs 152/2006;*
Parere ULSS 7, 8, 9 del Veneto trasmesso dalla Provincia di Treviso con Prot. n. 2014/0138429.

indicativamente dal 1° ottobre al 31 marzo con il conseguente rischio per la salute umana e per l'ambiente, l'attività di combustione in deroga, potrà avvenire:

- in orario diurno dalle ore 08.00 alle 16.00,
- sul luogo di produzione dei residui vegetali, vegetali agricoli e forestali con cumuli che non dovranno superare i 3 metri steri (3 metri cubi vuoto per pieno) per ettaro,
- comunicando la combustione in deroga almeno 3 giorni lavorativi prima dalla sua esecuzione all'ufficio comunale preposto, attraverso la compilazione di apposito modulo che ne indica il luogo dove sarà prevista la combustione dei residui vegetali, vegetali agricoli e forestali,

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, è facoltà di ogni Amministrazione comunale interessata, individuare ulteriori ambiti territoriali e/o problematiche oggetto di divieto/deroga, la cui disciplina è suggerita da elementi di unicità ed eccezionalità. È facoltà di ogni Amministrazione comunale applicare quanto previsto dal presente comma attraverso specifica ordinanza sindacale.
4. La combustione nei fondi agricoli di teli, legacci, sacchi, imballaggi e rifiuti di qualsiasi natura, è sanzionata come smaltimento di rifiuti non autorizzato ai sensi del Titolo VI, parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
5. La combustione di materiale vegetale prodotto nel fondo è ammesso solo a fini fitosanitari, solamente nei casi di necessità, accertati dall'Unità Periferica dei Servizi Fitosanitari Regionali territorialmente competente secondo le modalità impartite dai medesimi Servizi Fitosanitari, sempre adottando tutte le precauzioni indispensabili per prevenire incendi e non arrecare danni a persone e cose.
6. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 5 del presente articolo, qualora si proceda alla combustione di materiale, lo stesso deve essere collocato ad una distanza minima di 50 mt. dalle strade pubbliche e dai luoghi pubblici, e 100 mt dalle abitazioni e da luoghi ove possa sussistere pericolo di incendio (terreni incolti e rovi, depositi di combustibili e/o materiali infiammabili), nonché ad una distanza non inferiore ai 100 mt. dai boschi⁹.
7. La combustione nei casi di cui ai commi 2, 3 e 5 è comunque vietata in periodi siccitosi secondo le indicazioni del UP Protezione Civile Regionale che dichiara il rischio di “massima pericolosità incendi”.
8. Il proprietario del fondo o il conduttore deve assicurare la presenza ininterrotta durante lo svolgimento di tutte le operazioni di combustione, nei casi di cui ai commi 2, 3 e 5, di un

⁹ Regolamento Forestale della Regione Veneto 29 giugno 1999 “Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale della Regione Veneto” art. 24.

adeguato numero di persone maggiorenni fino al completo spegnimento dei fuochi, onde evitare ogni pericolo.

9. Le operazioni di accensione e combustione di cui i commi 2, 3 e 5, sono consentite solo in condizioni meteorologiche favorevoli al rimescolamento degli inquinanti, in assenza di vento al fine di evitare che le faville provenienti dalla bruciatura possano innescare ulteriori focolai. Allo scopo di ridurre le immissioni di sostanze inquinanti in atmosfera e l'eccessiva fumosità, il materiale vegetale destinato alla combustione dovrà essere secco ed asciutto. Rimane vietata la combustione dei vegetali, vegetali agricoli e forestali nelle giornate nebbiose, umide e piovose.

Art. 15/B - Gestione delle biomasse vegetali

1. Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs 387/2003 che testualmente riprende la Direttiva 2001/77/CE, si definisce biomassa "la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani."
2. Il materiale vegetale paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana non è assoggettato alla disciplina dei rifiuti.
3. Il materiale vegetale prodotto da interventi silviculturali, da manutenzione forestale e da potatura, qualora utilizzato in impianti di combustione industriale e/o ad uso civile, disciplinati dalla parte V, titoli I e II, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, può essere considerato "combustibile" e rientra nella definizione delle "biomasse" contenuta nell'allegato X, parte II, sezione 4, della parte V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Eccetto il caso in cui il materiale vegetale derivi da processi direttamente destinati alla sua produzione o ricada nelle esclusioni di cui al precedente punto 2, la possibilità di utilizzare tale biomassa secondo le disposizioni della parte V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. è subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti per i sottoprodotti di cui alla parte IV, art. 184-bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
4. Non è richiesta autorizzazione per i soggetti che trattano in conto proprio i residui verdi provenienti dalla propria attività agricola utilizzando direttamente nella stessa attività il materiale prodotto (ammendante compostato verde). Deve comunque sussistere connessione tra la produzione dei residui e l'attività di utilizzo del materiale che va rapportata alle esigenze agronomiche delle specie coltivate. Negli altri casi l'attività di compostaggio del materiale vegetale può avvenire in regime di comunicazione, nei casi previsti dal DM 05.02.1998

(Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero) o nei restanti casi, in regime di autorizzazione ordinaria.

5. E' consentita la trinciatura in campo del materiale di risulta della potatura.
6. Ad integrazione e supporto del presente articolo si allega la ricerca denominata “**Progetto PRO.S.E.C.CO (Produzione Sostenibile di Energia da Combustione e di Compost)**”, condotta dall’Università degli Studi di Padova - TESAF Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-forestali, concernente un apposito studio sulla tematica delle biomasse presenti nell’area della denominazione “Conegliano - Valdobbiadene”.

Art. 16/B - Sanzioni

Per l’inosservanza delle norme di cui alla sezione B, fatte salve le sanzioni amministrative, civili e penali previste dalle specifiche disposizioni vigenti in materia, nell’ambito delle competenze dell’attività di vigilanza e controllo assegnate alla Polizia Locale e ai competenti Organi di Vigilanza, si applicano le sanzioni amministrative da euro 80,00 a euro 480,00, ai sensi dell’art. 7/bis del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.

SEZIONE C - Tutela delle strade e regime delle acque

Sistemazioni agrarie, Modalità di impianto

Art. 1/C - Definizioni

1. Si definisce “strada” l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali (Art. 2. Definizione e classificazione delle strade del Codice della Strada). Si definisce “Sentiero (o Mulattiera o Tratturo)” una strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali (art. 3 Definizioni stradali e di traffico del Codice della Strada). Le strade (campestri) vicinali (anche dette interpoderali) ad uso pubblico, sono soggette alle legge ed ai regolamenti della strada, al pari di qualsiasi altra via di proprietà pubblica (statale, provinciale, comunale). Le strade vicinali ad uso pubblico rientrano nella nozione di strada, ai sensi del Codice.¹⁰
2. Si definisce “confine stradale” il limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea (art. 3 Definizioni stradali e di traffico del Codice della Strada).
3. In un corso d'acqua pubblica (R.D. 523/1904 e R.D. 368/1904) la demanialità comprende l'alveo (fondo e sponde) fino al livello della piena ordinaria e le opere idrauliche (muri di sponda, argini, ...); le fasce di rispetto sono le fasce decorrenti lungo il corso d'acqua che consentono accessibilità al medesimo ai fini della sua manutenzione, della sua fruizione, riqualificazione ambientale e per salvaguardare la sua integrità strutturale e morfologica. Le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa.
4. Si distingue una fascia di tutela assoluta, entro cui sono vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese, lavori ed atti tra i quali “le piantagioni di alberi e siepi, le costruzioni, gli scavi e il movimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in

¹⁰ cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 14 ottobre 1999, n. 3169, secondo cui “rientra nella nozione di “strada” ai sensi del nuovo codice della strada, quale area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, anche una strada interpoderale, destinata a soddisfare le esigenze di una comunità indifferenziata, restando escluse da tale nozione solo le strade riservate all'uso esclusivo di privati proprietari”.

mancanza di tali discipline a distanza minore di metri 4 per le piantagioni e movimento del terreno”; la fascia di rispetto è “di metri dieci per le costruzioni e per gli scavi” (art. 96 lettera f del R.D. 523/1904). Tali distanze possono essere derogate dagli enti competenti.

Art. 2/C - Atti vietati sulle strade

1. Su qualsiasi strada di uso pubblico, è vietato arrecare danni al fondo stradale con trattrici cingolate o altri mezzi. E' altresì vietato imbrattare il fondo stradale, nonché gettare lungo i cigli o nei fossi materiali di qualsiasi tipo e qualsivoglia quantità e carogne di animali (art. 15 C.d.S.).

Art. 3/C - Eliminazione di infestanti

1. Tutti i proprietari e loro aventi causa hanno l'obbligo di contenere lo sviluppo e la propagazione di erbe infestanti ed arbusti selvatici per una fascia prospiciente la strada di uso pubblico non inferiore a cm 50 di larghezza, oltre l'eventuale limite di competenza di Enti terzi.

A tal fine:

- E' vietata la pratica dell'eliminazione delle erbe e degli arbusti infestanti tramite il fuoco;
- L'eventuale uso di prodotti diserbanti o erbicidi deve rispettare quanto previsto dall'art. 2/D.

Art. 4/C - Distanze per fossi, canali ed alberi

1. Chiunque abbia intenzione di scavare fossi o canali presso il confine di proprietà privata ,oltre dotarsi di idoneo titolo abilitativo e seguire le indicazioni previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di gestione delle terre e rocce da scavo (D. Lgs. 152/2006 artt. 185 e 186 e s.m.i., DM 161/2012, e Circolare Regione Veneto n. 397711 del 23/09/2013), deve osservare una distanza di rispetto dall'altrui proprietà almeno pari alla profondità del fosso o del canale; tale distanza, che in ogni caso non può essere inferiore ad un metro, va misurata come disposto dall'articolo 891 del C.C. fatti salvi accordi diversi con i proprietari dei fondi confinanti.
2. Per lo scavo di fossi o canali presso i confini stradali la distanza di cui al comma 1 del presente articolo va misurata dal confine di proprietà demaniale e/o dal confine stradale, così come definito dal C.d.S., che non può essere inferiore a 3 metri e ad 1 metro per le strade vicinali.
3. Per la realizzazione di canali di bonifica e/o irrigui di competenza dell'Ente di Bonifica, si applicano le distanze previste dalle specifiche leggi in materia o i regolamenti dell'Ente stesso.
4. Fatte salve le norme dei commi 5 e 6 del presente articolo, nonché quanto previsto dagli articoli 10/C e 11/C del presente regolamento, le distanze da osservare per piantare alberi presso il confine di proprietà privata sono quelle prescritte dell'articolo 892 del C.C.

5. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del regolamento C.d.S, la distanza da rispettare per impiantare alberi lungo il confine del demanio stradale o del confine stradale, all'esterno dei centri abitati, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di specie a completamento del suo sviluppo e, comunque, non inferiore a 6 metri; all'interno dei centri abitati si applicano le distanze fissate dall'articolo 892 del C.C.
6. All'esterno dei centri abitati le distanze da rispettare per impiantare siepi vive e piantagioni (tenendo conto della banchina, dell'eventuale fosso e delle scarpate a monte e a valle), sono quelle fissate dall'articolo 26, commi 7 e 8, del regolamento C.d.S. Nello specifico:
- Siepi vive o piantagioni tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non possono avere distanza inferiore a 1 m.
 - Siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno non possono avere distanza inferiore a 3 m.

Quest'ultima distanza può essere ridotta fino a metri 1,5 per strade vicinali e piste ciclabili.

In caso di eliminazione dell'impianto si dovrà provvedere al ripristino della fascia di rispetto stradale. All'interno dei centri abitati si applicano le distanze fissate dall'articolo 892 del C.C.

7. Qualora alberi, ramaglie, terriccio o altro, per effetto delle intemperie o altra causa, vengano a cadere, dai fondi privati, sul piano stradale di uso pubblico, i proprietari e/o i conduttori sono tenuti al ripristino dell'area nel più breve tempo possibile. In caso di inadempienza i costi sostenuti dalla pubblica amministrazione sono addebitati oltre all'eventuale sanzione.

Art. 5/C - Gestione di fossi e canali privati

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo, al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche, è fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di interrare fossi e canali e/o tombinarli senza la preventiva autorizzazione di cui al successivo comma 9.

Nel caso di scavi devono essere seguite le indicazioni previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di gestione delle terre e rocce da scavo (D. Lgs. 152/2006 artt. 185 e 186 e s.m.i., DM 161/2012, e Circolare Regione Veneto n. 397711 del 23/09/2013).

2. Nelle ricomposizioni fondiarie e sistemazioni idraulico - agrarie è fatto obbligo di ricostituire nei propri fondi almeno la preesistente capacità di invaso o di dimostrare che l'intervento di sistemazione non modifica la capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento (invarianza idraulica). Detti interventi possono essere realizzati a seguito di ottenimento di idoneo titolo abilitativo.

3. A tutela del naturale regime delle acque, i proprietari o conduttori dei fondi non possono modificare la struttura ed il percorso di fossi o canali senza il preventivo idoneo titolo abilitativo del Comune e/o dell'Ente o Autorità competente (consorzio di Bonifica, Genio Civile o Servizio Forestale Regionale).
4. I proprietari e conduttori dei fondi sono responsabili del razionale utilizzo e della sistemazione idraulica dei propri terreni, al fine di non pregiudicare l'efficienza del sistema di scolo e di difesa idraulica. In particolare sono tenuti a:
- garantire la continuità idraulica della rete di scolo;
 - mantenere i volumi di invaso disponibili eventualmente compensandoli con nuovi volumi;
 - evitare la compattazione delle superfici coltivate;
 - evitare arature nella direzione di massima pendenza del fondo.
- E' buona pratica, nelle aree collinari, evitare la rullatura post semina e provvedere alla ripuntatura o aratura post raccolta.
5. Ogni proprietario o conduttore di fondi, per assicurare il regolare deflusso delle acque, deve provvedere in particolare:
- a) sistemare il fondo agricolo di proprietà o in gestione adottando la soluzione agronomica e idraulica più adeguata alle caratteristiche del territorio;
 - b) mantenere in efficienza i manufatti presenti nel proprio fondo (ponticelli, manufatti di scolo, briglie, ecc..).
6. Ciascun proprietario o conduttore di fondi è sempre direttamente responsabile dei danni che, per alterazione delle esistenti linee di deflusso interne o al contorno degli appezzamenti, derivassero a strade, immobili, fondi e proprietà contigue, oltre che a persone e cose.
7. I proprietari e i conduttori dei terreni debbono eseguire nei relativi fondi tutti gli interventi occorrenti ad assicurare l'allontanamento delle acque in eccesso senza arrecare danno a terzi, secondo quanto disciplinato dal R.D. 368/1904 art. 140 e dal Libro III (Della proprietà), Titolo VI (Delle servitù prediali), del Codice Civile.
8. I proprietari e i conduttori dei terreni devono in particolare provvedere:
- a) tagliare almeno due volte l'anno le erbe e regolare, quando ce ne fosse bisogno, le ramaglie e la chioma delle siepi poste ai lati degli alvei che, sporgendo su detti corsi d'acqua, rendano difficoltoso il libero deflusso delle acque;
 - b) tenere sempre espurgata la rete privata, anche comune a più fondi, che circonda o attraversa il fondo agricolo in proprietà o in gestione;
 - c) adottare tutte le precauzioni e cautele atte ad evitare danni alle opere pubbliche e private;

- d) segnalare tempestivamente alle autorità competenti (Genio Civile, Servizio Forestale Regionale o Consorzio di Bonifica, ecc..) danni o fatti che si dovessero verificare alle reti e manufatti o situazioni di pericolo.
9. L'istanza di titolo abilitativo di cui al comma 3 deve essere corredata dalla seguente documentazione progettuale elaborata da tecnici abilitati nonché di ogni altro atto o documento che l'Autorità autorizzante riterrà di dover acquisire ai fini istruttori:
- a) relazione tecnica illustrativa dell'intervento;
 - b) documentazione fotografica dello stato di fatto;
 - c) progetto dell'opera comprensivo di calcolo di invarianza idraulica;
 - d) relazione idrogeologica;
 - e) idonei rilievi topografici ed estremi catastali dei fondi oggetto dell'intervento;
10. L'autorizzazione per la realizzazione degli interventi di cui al comma 3 del presente articolo può essere rilasciata, previa acquisizione dei pareri degli Enti o delle Autorità territorialmente competenti (Consorzio di Bonifica, Servizio Forestale Regionale, Genio Civile), prescrivendo le modalità tecniche di realizzazione dell'opera che minimizzino il suo impatto ambientale; nei termini previsti dalla normativa vigente, deve essere comunicato al richiedente il provvedimento di rigetto della stessa, qualora dall'istruttoria del procedimento risulti che l'intervento ipotizzato rechi pregiudizio al naturale deflusso delle acque o alla qualità della risorsa idrica o ad altri aspetti ambientali.
11. Lungo entrambi i lati dei canali o corsi d'acqua pubblici vanno mantenute, con continuità, fasce di rispetto della larghezza: almeno metri 10 per i corsi d'acqua, canali ricettori finali e principali, almeno metri 4 per i canali secondari misurati dal ciglio della sponda o dal piede esterno dell'argine. Le fasce sono riservate alle operazioni di manutenzione e di gestione del corso d'acqua e al deposito delle erbe derivanti dalla rasatura delle sponde e del materiale di espurgo. Il comune indica i corsi d'acqua principali come da classificazione regionale o del Consorzio di Bonifica.
12. Le fasce di rispetto, di cui al comma 11, possono essere interessate solamente da colture erbacee salvo disposizioni diverse quali fasce tampone (DM 30125/09 e s.m.i. e DDR n. 18 del 28/02/12 e s.m.i.). La fascia della larghezza di 2 metri decorrente i canali di cui sopra non deve essere interessata da alcuna lavorazione meccanica.
13. Il personale e i mezzi operativi incaricati alla sorveglianza e alla manutenzione e gestione del sistema di scolo pubblico possono accedere alle proprietà private e alle fasce di rispetto sopra definite per effettuare i rilievi e gli interventi necessari.

14. A chi impedisce l'ingresso del personale di cui al precedente comma preposto della sorveglianza nonché della manutenzione sul proprio fondo, e quindi ostacola il medesimo nell'espletamento del suo mandato, sono addebitate le spese per il fermo mezzi, per il personale e per danni arrecati a terzi.

Art. 6/C - Irrigazione

1. L'irrigazione delle colture deve essere effettuata in modo da non arrecare danni o molestie a terzi.
2. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade di uso pubblico deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale e sulle sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale e/o pericolo per la circolazione.
3. In ottemperanza agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo, chi effettua l'irrigazione deve collocare le attrezzature ad una distanza dal confine stradale e in posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata, realizzando le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.

Art. 7/C - Bacini di raccolta dell'acqua meteorica o sorgiva

1. La "rete di canali di scolo delle acque - bonifica", per ciascun bacino individuato, è costituita dai seguenti elementi:
 - a) il recettore finale (fiumi o corso d'acqua classificato);
 - b) i collettori principali, (canale di bonifica o corso d'acqua non classificato) che convogliano acque di un bacino al ricettore finale;
 - c) i collettori secondari, (opere consortili) che immettono le acque provenienti dalle canalizzazioni aziendali e/o interaziendali, nei collettori principali;
 - d) gli scoli e fossi aziendali e interaziendali (opere private).
2. La rete pubblica di competenza regionale è costituita dai primi tre elementi. La rete di competenza privata (complementare alla pubblica) è costituita dal 4° elemento.
3. Fatte salve specifiche diverse per i singoli bacini, la gestione, manutenzione, ed ogni altro intervento inerente i canali interaziendali o aziendali, nonché i relativi manufatti, sono disciplinate dalle norme di cui al Libro III (Della proprietà), Titolo VI (Delle servitù prediali) del Codice Civile.
4. Fatto salvo il rispetto delle distanze minime prescritte dall'art. 889 del C.C., la realizzazione di bacini di raccolta di acqua pluviale deve essere preventivamente autorizzata dal Comune.

5. Fatto salvo l'obbligo di presentazione di cui al comma 4 del presente articolo, la realizzazione di bacini di raccolta di acqua pluviale nella fascia di rispetto stradale è soggetta inoltre alla autorizzazione dell'Ente gestore della strada; in tal caso la distanza da osservare tra il punto più vicino del perimetro esterno dei bacini e il confine della strada di uso pubblico non può essere inferiore alla profondità del bacino, ed in ogni caso, pari almeno a metri 3.
6. I bacini di raccolta di acqua meteorica o sorgiva di cui al presente articolo, comprese vasche in calcestruzzo, vetroresina o simili, devono essere realizzati rispettando le seguenti prescrizioni:
 - a) il fondo e le pareti devono essere impermeabili;
 - b) il bacino deve essere adeguatamente recintato o messo in sicurezza al fine di prevenire cadute accidentali al loro interno di persone e/o animali, con l'esclusione dei bacini in uso nei pascoli montani (*"lame"* o *"pose"* o *"buse"*).

Art. 8/C - Deflusso delle acque

1. Ai soggetti privati è vietato apportare, senza autorizzazione da parte degli Enti competenti, qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche.
2. I proprietari di terreni verso i quali affluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo. (art. 913 C.C.)

Art. 9/C - Scarico nei fossi

1. Fatta salva la normativa vigente relativa allo scarico delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali (D. Lgs. 152/2006 Parte III, Sezione II, Titolo III e s. m. i.) è vietato convogliare qualsiasi sostanza e/o materiale diversi dalle acque meteoriche nei fossi delle strade pubbliche, vicinali ed interpoderali, ovvero nelle scoline, nei fossi aziendali e interaziendali e nei canali di scolo.

Art. 10/C - Pozzi

1. Le sorgenti ed i pozzi pubblici di attingimento delle acque ad uso potabile, così come individuati nella cartografia dello strumento urbanistico vigente, sono tutelati attraverso la costituzione di zone di tutela assoluta e zone di rispetto come previsto dalla normativa vigente¹¹.
2. In particolare, entro la zona di rispetto di 200 m di raggio dal pozzo o sorgente (salvo diversa perimetrazione dell'area approvata dalla Regione del Veneto) sono vietate le attività di:
 - a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurate;

¹¹ D.lg. 03/04/2006 n. 152 – Norme in materia ambientale e NTA Piano Tutela delle Acque della Regione del Veneto (D.G.R. n. 107 del 05.11.2009)

- b) stoccaggio di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
- e) aree cimiteriali;
- f) apertura di nuove cave e/o ampliamento di cave esistenti che possono essere in contatto diretto con la falda alimentatrice del pozzo ad uso acquedottistico; la zona di rispetto, in tale ipotesi, è aumentata a 500 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee;
- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli destinati al monitoraggio e/o alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
- h) impianti di smaltimento, recupero e più in generale di gestione di rifiuti;
- i) stoccaggio di prodotti e di sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- j) centri di raccolta di veicoli fuori uso;
- k) pozzi perdenti;
- l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti o altro limite stabilito da norme superiori, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

3. Per la terebrazione di pozzi ad uso irriguo o domestico vale quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dal Piano di Tutela delle Acque del Veneto. In particolare per tali opere, come per le derivazioni dai corsi d'acqua superficiali o da sorgenti, va avanzata richiesta di concessione al Genio Civile e/o Consorzio di Bonifica.

Art. 11/C - Distanze di rispetto dalle aree di protezione e dalle aree specifiche particolarmente sensibili, nell'esercizio delle attività agricole

1. E' consentita la temporanea occupazione di strade pubbliche con trattrici e macchine agricole operatrici per la sola effettuazione di manovre attinenti le attività agro-silvo-pastorali (esbosco, vendemmie, ecc.) nel rispetto di quanto previsto dal C.d.S. (segnaletica, distanze, ecc.).
2. E' vietato alterare i confini o insudiciare le strade pubbliche, nello svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o durante le operazioni di trasferimento dei mezzi agricoli.
3. Nello svolgimento delle attività agricole implicanti lavorazione del terreno, escluso lo sfalcio, i proprietari di fondi agricoli che confinano con i fossi delle strade di uso pubblico, o i loro aventi

causa, sono tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 1,5 dal ciglio del fosso, in modo che la terra lavorata non frani nella pertinenza stradale.

4. I filari dei vigneti o di altre coltivazioni arboree, di nuovo impianto o reimpianto, ancorché non provvisti di pali di sostegno e tiranti, disposti sia parallelamente che perpendicolarmente, devono essere posti e mantenere una distanza dalle aree di protezione (Sezione D Uso e Gestione Prodotti Fitosanitari “art. 1 comma 7) di almeno 10 metri lineari con l’obbligo di interposizione di una siepe o fascia alberata, di altezza non inferiore a mt. 2,50, costituita da varietà con precoce formazione fogliare per preservare le pertinenze da accidentale deriva da prodotti fitosanitari ed essere trattati con irroratrici a tunnel con recupero e l’obbligo di non utilizzare il diserbo chimico. Sono permessi metodi di lotta contro le malerbe, purchè consentiti in agricoltura biologica.

Tale siepe o fascia alberata deve essere interposta tra l’impianto di vigneto o altra coltivazione arborea ed il confine di proprietà, con la funzione di contenere la eventuale deriva da prodotti fitosanitari, favorire il rifugio degli insetti utili e la conservazione della biodiversità, come di seguito specificato:

- mt. 1,50 dal confine con aree di protezione ed aree specifiche particolarmente sensibili (come da art. 892 del Codice Civile);
- mt. 3 dal bordo esterno del confine stradale, pista ciclabile, in conformità con le norme del codice della strada.

I pali di sostegno e i tiranti degli impianti sono da considerarsi parti integranti delle colture stesse.

La distanza può essere ridotta nei seguenti casi:

- a) metri 5 qualora siano coltivate specie di tipo erbaceo;
- b) qualora la pendenza sia superiore al 20%, tali distanze possono essere ridotte per una percentuale pari al valore della pendenza (esempio: 10 metri – 25% = 7,5 metri se la pendenza è del 25%).

5. I filari di vigneti di nuovo impianto o reimpianto, o altre coltivazioni con necessità di trattamenti fitosanitari ancorché non provvisti di pali di sostegno e tiranti, adiacenti alle aree specifiche particolarmente sensibili (Sezione D Uso e Gestione Prodotti Fitosanitari “art. 1 comma 8), devono mantenere una distanza di 20 metri lineari dal confine, con l’obbligo di interposizione di una siepe o fascia alberata come prevista dal precedente comma 4.
6. All’interno dell’area SIC della “Rete Natura 2000” il nuovo impianto o reimpianto è possibile esclusivamente con i vitigni resistenti alle malattie oppure con varietà iscritte nell’Elenco regionale delle varietà idonee alla coltivazione, purchè i trattamenti fitosanitari siano effettuati

con irroratrici a tunnel con recupero ed utilizzando esclusivamente prodotti fitosanitari permessi in agricoltura biologica.

Nel caso che all'interno dell'area SIC siano presenti aree di protezione e/o aree specifiche particolarmente sensibili, le distanze dei nuovi impianti o reimpianti da tali aree, dovranno rispettare le indicazioni previste dai precedenti commi 4 e 5.

Il diserbo chimico è vietato. Sono permessi metodi di lotta contro le malerbe, purchè consentiti in agricoltura biologica.

7. All'interno delle aree edificabili previste dalla pianificazione urbanistica (Zone A – B – C – D – E4 - F) è vietato il nuovo impianto o reimpianto di vigneti.
8. I vigneti esistenti, confinanti con aree di interesse generale non comportano vincoli per l'amministrazione.
9. Le aree edificabili di nuova espansione urbanistica devono distare almeno a mt. 30 dai vigneti e altre colture arboree e, nel caso, i nuovi vigneti non potranno sopravanzare verso le nuove aree edificabili.-
10. Nella formazione dei nuovi Piani Urbanistici Attuativi i percorsi ed il verde di uso pubblico devono distare ad almeno mt. 20 dai vigneti.
11. Qualora in prossimità di aree coltivate venga attivato un intervento edilizio di iniziativa pubblica o privata con caratteristiche di area sensibile o specifica, il proponente dovrà costituire al limite della proprietà titolare dell'intervento in conformità alle normative vigenti, una siepe o fascia alberata costituita da varietà con precoce formazione fogliare per preservare le pertinenze da accidentale deriva da prodotti fitosanitari.
12. Sulla funzione delle siepi si allega al presente Regolamento la presentazione di uno studio condotto dal CNR (Centro Nazionale delle Ricerche) e dall'Università degli Studi di Padova, denominato **“Ruolo delle siepi campestri nel contenimento della deriva e nella conservazione degli artropodi utili”**.

Art. 12/C - Siepi e alberi prospicienti le strade

1. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, devono tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, i marciapiedi ed i canali di scolo o di irrigazione.
2. I proprietari frontisti delle strade devono tenere pulito il marciapiede o la cunetta, tombini di scarico delle acque meteoriche da fogliame, rami, pigne, sementi, erbe, arbusti e altro materiale proveniente da siepi o alberi prospicienti.
3. È obbligatorio tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e fino a un'altezza di almeno 4 metri, per non limitare la normale visibilità dei conducenti dei veicoli,

ovvero compromettere la leggibilità dei segnali, o creare pericoli per la circolazione o danni ai veicoli. In caso inottemperanza l'intervento sostitutivo del Comune dovrà essere risarcito.

4. Fatte salve le disposizioni dell'art. 29 del C.d.S., il Comune può imporre i necessari interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di siepi e boschetti con l'emanazione di specifiche Ordinanze ai sensi dell'art. 2/A del presente Regolamento.

Art. 13/C - Strade private e vicinali

1. I proprietari dei fondi, o i loro aventi causa, serviti da strade private, interpoderali o di bonifica, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo nonché mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza e sviluppo.
2. Le strade vicinali di uso pubblico, essendo assimilate dall'art. 2 del C.d.S. alle strade comunali, sono soggette alle norme vigenti per le strade pubbliche.
3. Le strade private che hanno usufruito o usufruiscono di finanziamenti pubblici dal Comune, Comunità Montana o altri Enti, assumono carattere di uso pubblico salvo accordi diversi con gli enti.
4. I proprietari o i conduttori dei fondi prospicienti le strade vicinali di uso pubblico devono eliminare tutti i materiali, gli utensili e qualsiasi cosa che, per troppa vicinanza alla sede stradale¹² costituiscano un pericolo o un disagio per la circolazione e il transito di veicoli, persone o animali.
5. Il pavimento viario può essere inerbito, in terra battuta, in ghiaia stabilizzata tipo "sarone", in misto cementato, in aggregati addizionati di calce o cemento o resine specifiche. È consentita, in particolari condizioni previa autorizzazione del Comune, la formazione di soletta in calcestruzzo su tratti particolarmente ripidi (oltre il 10%) o in corrispondenza di tornanti. Non è consentito l'uso di asfalto se non in particolari situazioni quali il completamento di tratti esistenti.
6. Per la creazione di nuove strade (o modifica di tracciati esistenti) l'istanza per l'acquisizione di titolo idoneo alla realizzazione dell'intervento deve essere presentata al Comune e, in aree interessate da bosco e/o soggette a vincolo idrogeologico, al Servizio Forestale Regionale, corredata dalla seguente documentazione predisposta da tecnici abilitati:
 - a) progetto dell'opera comprensivo di relazione tecnica generale dell'intervento, rilievi topografici corredati di piani quotati a curve di livello, sezioni in numero congruo ed estesi anche al di fuori dell'ambito di intervento ed estremi catastali dei fondi oggetto dell'intervento;
 - b) documentazione fotografica dello stato di fatto;

¹² (vedi art. 1)

- c) relazione geologica-geotecnica ed idrogeologica;
- d) eventuale relazione agronomica e/o forestale;
- e) eventuale relazione paesaggistica per i Beni Ambientali ai sensi del D.Lgs 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni;
- f) eventuale V.INC.A. per aree SIC e ZPS della Rete Natura2000.

Per le aree ricadenti nel territorio della Comunità Montana, la nuova strada deve essere compatibile con il Piano della viabilità silvopastorale e/o con eventuali piani di gestione forestale.

7. I sentieri per i quali sia riconosciuto l'uso pubblico indicati nelle mappe catastali e turistiche rappresentano un importante patrimonio della collettività. È vietato danneggiare, interrompere o impedire il transito su detti percorsi.

È ammesso il transito con biciclette, salvo specifico divieto. È vietato il transito con qualsiasi mezzo motorizzato, salvo i frontisti e aventi diritto.

8. In occasione di manifestazioni sportive o di altro genere, gli organizzatori devono, al termine della manifestazione e comunque entro il terzo giorno successivo, rimuovere ogni cartello o indicazione esposta, provvedendo contestualmente al ripristino delle parti eventualmente danneggiate (strade, aiuole, prati, alberi) a seguito delle operazioni condotte, e alla rimozione dei rifiuti eventualmente abbandonati dai partecipanti lungo i percorsi utilizzati.

Art. 14/C - Sistemazioni agrarie e movimenti di terra

1. Per le ricomposizioni fondiarie e sistemazioni agrarie, l'istanza di autorizzazione all'intervento deve essere presentata al Comune e, in aree interessate da bosco e/o soggette a vincolo idrogeologico, anche al Servizio Forestale Regionale¹³, corredata dalla seguente documentazione predisposta da tecnici abilitati:

- a) progetto dell'opera comprensivo di relazione tecnica generale dell'intervento, rilievi topografici corredati di piani quotati a curve di livello, sezioni in numero congruo ed estesi anche al di fuori dell'ambito di intervento ed estremi catastali dei fondi oggetto dell'intervento;
- b) documentazione fotografica dello stato di fatto;
- c) relazione geologica-geotecnica e relazione di compatibilità idraulica;
- d) relazione agronomica e/o forestale con una specifica descrizione delle caratteristiche dei suoli presenti nell'area e delle misure che si prevede di attuare per garantire la ricomposizione

¹³ L.R. 13/09/1978 n. 52 "Legge Forestale Regionale" e successive modifiche con L.R. 58/94 e L.R. 25/97

- delle caratteristiche dei suoli anche con riferimento alle misure compensative forestali;
- e) eventuale relazione paesaggistica per i Beni Ambientali ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni;
- f) eventuale V.INC.A. per aree SIC e ZPS della Rete Natura 2000.

2. Le movimentazioni di terreno svolte nell'ambito delle attività agricole si distinguono in:

a) **attività ordinarie** svolte normalmente dall'agricoltore, anche con l'ausilio di mezzi meccanici, affinché il fondo nel quale insistono delle colture agricole mantenga la propria funzionalità, quali:

- aratura e altre lavorazioni del terreno funzionali alle operazioni colturali;
- sostituzione di singole viti o altre piante arboree;
- sostituzione di tutori all'interno dei vigneti o altri arboreti;
- pareggiamento dei terrazzamenti nelle aree collinari;
- sistemazione di preesistenti reti di regimazione delle acque o reti drenanti;
- ogni altra attività che possa rientrare in questa categoria.

Per le suddette attività ordinarie non viene richiesta la presentazione di alcuna comunicazione ovvero documentazione.

Nel caso di impianto o reimpianto di vigneti o altri arboreti è necessaria la comunicazione preventiva al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.

b) **attività di manutenzione agraria** è prevista la possibilità di eseguire sterri e riporti entro spessori non superiori a cm 50 (intesi come variazione di quota di ogni singolo punto sia di sterro che di riporto) con riferimento a superfici non superiori a 5000 mq; sistemazione di frane modesta entità; sostituzione di preesistenti reti di regimazione delle acque o reti drenanti. In ogni caso gli sterri ed i riporti non dovranno andare a modificare l'assetto idrogeologico del terreno.

Le attività di manutenzione agraria prevedono la presentazione di idoneo titolo abilitativo al Comune, al quale dovrà essere allegata la documentazione indicata al precedente punto 1 e laddove necessario, l'acquisizione del parere degli Enti terzi interessati (Soprintendenza, Genio Civile, Servizio Forestale Regionale, Consorzio di Bonifica Piave, Gestore del servizio idrico integrato....) in ragione dei vincoli o servitù insistenti sull'area interessata dall'intervento. I lavori potranno essere iniziati solo dopo l'acquisizione dei suddetti pareri ed il rilascio del relativo titolo abilitativo.

c) **sistemazioni agrarie** che comprendono l'insieme delle attività che vanno a modificare in modo consistente il fondo rustico e conseguentemente il territorio; nella sistemazione è possibile sterri e/o riporti dei terreni fino ad 1 m. Sono possibili deroghe in eccedenza su aree limitate e

per valide motivazioni (sistemazione di frane, necessità di creare un corretto raccordo con aree adiacenti, ecc.) fino al 10% della superficie dell'intervento con un massimo di 2000 mq.

Per le attività di sistemazione agraria deve essere presentata domanda di idoneo titolo abilitativo al Comune a cui dovrà essere allegata la documentazione indicata al precedente punto 1 ed in particolare tutto ciò che è necessario al fine di acquisire il parere di enti terzi (Soprintendenza, Genio Civile, Servizio Forestale Regionale, Consorzio di Bonifica Piave, Gestore del Servizio Idrico Integrato...).

Qualora non vi siano compensazioni tra scavi e riporti in sito, dovranno essere seguite le indicazioni previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di gestione delle terre e rocce da scavo (D. Lgs. 152/2006 artt.185 e 186, DM 161/2012 e Circolare Regione Veneto n. 397711 del 23/09/2013).

I lavori potranno essere iniziati dopo il rilascio di idoneo titolo abilitativo da parte del Comune.

Nell'impianto di nuovo arboreto dovranno essere utilizzati dei tutori rispondenti alle seguenti caratteristiche:

- pali in legno;
- pali in metallo tipo corten o simili, colorati in marrone, tondini metallici;
- pali in cemento colorato in marrone;
- è vietato l'uso di pali di recupero tipo ENEL o TELECOM, traversine ferroviarie e simili, pali inox o riflettenti.

Per gli interventi di manutenzione agraria e di sistemazioni agrarie, qualora ricadenti all'interno dell'ambito soggetto a vincolo paesaggistico – ambientale, dovrà essere richiesta anche l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.

3. Sistemazione (disposizione) delle colture:

Nell'impianto o reimpianto degli arboreti (vigneti, frutteti, specie da opera e da legno, ecc.) devono di norma essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- se si effettuano movimenti di terra con sterri e riporti deve essere mantenuto in superficie lo strato attivo del terreno agrario (primi 30/40 cm);
- con pendenze inferiori al 10% sono possibili tutte le sistemazioni ad eccezione di gradoni e ciglioni di larghezza superiore a 4 m;
- in collina le sistemazioni dovranno perseguire al miglioramento della gestione delle acque e della stabilità complessiva dei pendii, anche in termini di dilavamento ed erosione;
- la disposizione dei filari di impianto dovrà essere, di norma, a girapoggio, ovvero seguire le curve di livello con uno scostamento rispetto all'orizzontale fino al 5% misurato lungo il filare. La disposizione curvilinea, in casi particolari, può essere sostituita da spezzate rettilinee.

Può essere tollerata una disposizione diversa (rittochino, traverso o cavalcapoggio) solo per aree limitate, non superiori a 0,5 ettari, per esigenze di raccordo tra ambiti morfologici diversi o per esigenze legate all'andamento dei confini di proprietà od altri allineamenti significativi;

- in ogni caso la disposizione a rittochino o traverso non potrà interessare superfici con pendenza superiore al 15%: in tale eventualità la lunghezza dei filari non dovrà essere superiore a 50-80 metri; oltre tale dimensione il filare dovrà essere interrotto prevedendo l'inserimento di una capezzagna con rete idraulica captante che permetta il deflusso delle acque meteoriche a valle mediante adeguate reti scolanti (fognature, condotte, canalette, drenaggi); a valle le acque dovranno essere raccolte in corsi d'acqua naturali o bacini naturali e/o artificiali;
- con pendenze tra il 15% e il 30% possono essere formati terrazzamenti o banche o ciglioni tutti trattorabili ovvero con larghezza utile fino a 3 m;
- con pendenze tra 31% e 70% sono possibili solo sistemazioni a ciglioni raccordati o terrazze raccordate con un filare per banchina che deve avere larghezza inferiore a metri 2,00 a seconda della pendenza e della profondità del terreno agrario; ogni 2-5 terrazzamenti stretti è possibile inserire un terrazzamento più largo per il transito dei mezzi meccanici; il ripiano avrà di norma leggera pendenza verso l'esterno per favorire lo sgrondo delle acque meteoriche.
- oltre il 70% di pendenza è lasciato spazio al bosco, al prato o al pascolo, fatta eccezione per la eventuale presenza di vigneti storici;
- i vigneti storici devono mantenere la sistemazione originaria adeguandosi comunque alle norme relative alle distanze da strade, fossi, confini. Le superfici caratterizzate da terrazzamenti (con muretto a secco, ciglione erboso, gradone, ecc.) devono essere conservate. Tale forma di sistemazione agricola ha lo scopo di assicurare la difesa del suolo agrario con la formazione di ripiani che consentono il deflusso e la divisione delle acque meteoriche ed il loro ordinato convogliamento verso sbocchi prestabiliti.

Al fine di un inserimento armonico nell'ambito paesaggistico – ambientale devono essere rispettate le seguenti indicazioni:

- prevedere elementi arborei (filari, gruppi di alberi, siepi, alberi isolati) di specie autoctone o storicamente inserite nell'ambiente (pruni, ciliegi, alberi da frutto e da fiore, olivi, gelsi, salici, specie forestali) che spezzino la “monotonia” di sistemazioni oltre i 2 ettari di superficie (considerando anche l'ambito circostante);
- tali elementi possono essere inseriti all'interno della sistemazione o raccordarsi con le coltivazioni circostanti;

- preferibilmente devono essere mantenute le piante di pregio (roveri, gelsi, peri, meli, noci, ecc.) in particolare se autoctone di età superiori ai 50 anni anche se ricadono all'interno del futuro vigneto; in caso di impossibilità ne va previsto il reimpianto.
 - i filari non devono essere eccessivamente lunghi: in area collinare oltre i 150-180 m devono essere inserite delle interruzioni (piste di servizio) con esclusione delle sistemazioni a ritto chino precedentemente descritte;
 - l'interfilare deve essere inerbito entro 6 mesi dall'impianto dell'arboreto;
 - le scarpate devono essere inerbite al momento della loro sistemazione, la copertura vegetale deve essere adatta al sostegno del terreno (specie a partenza rapida, a forte accostamento, semina con sistemi di imbrigliamento, idrosemina) e al contenimento dell'erosione superficiale.
4. È vietato l'impianto di vigneto nelle aree golenali, nelle aree palustri, nei palù e nelle altre aree soggette a naturale sommersione durante periodi con elevate precipitazioni.

Art. 15/C - Frane o altri dissesti

1. In caso di eventi franosi od altri dissesti va fatta segnalazione agli Enti competenti (Comune, Servizio Forestale Regionale, Genio Civile, Provincia). L'istanza di autorizzazione all'intervento di ripristino deve essere presentata al Comune e, in aree interessate da bosco e/o soggette a vincolo idrogeologico, anche al Servizio Forestale Regionale, corredata dalla seguente documentazione predisposta da tecnici abilitati:
 - a) progetto dell'opera comprensivo di relazione tecnica generale dell'intervento, di rilievi topografici corredati di piani quotati a curve di livello, sezioni in numero congruo ed estesi anche al di fuori dell'ambito di intervento ed estremi catastali dei fondi oggetto dell'intervento, e dello stato ante frana e di progetto;
 - b) documentazione fotografica dello stato di fatto;
 - c) relazione geologica-geotecnica ed idrogeologica;
 - d) eventuale relazione paesaggistica per i Beni Ambientali ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
 - e) eventuale V.Inc.A. per aree S.I.C. e Z.P.S. della Rete Natura2000.
2. I materiali da utilizzare nel ripristino di frane e dissesti devono essere, per quanto possibile, riferibili a tecniche di ingegneria naturalistica quali: terre rinforzate, arce in legname, gabbionate in pietrame, ecc. integrati da elementi vegetali vivi.
3. Opere assolutamente urgenti ed indifferibili, possono eseguirsi eccezionalmente senza preventivo rilascio del Permesso di Costruire o la presentazione della Segnalazione Certificata di

Inizio Attività, le opere provvisorie necessarie per urgenti ed improrogabili ragioni di sicurezza e/o per evitare danni a fabbricati o viabilità pubblica o di uso pubblico, limitatamente a quanto sia indispensabile per far cessare lo stato di pericolo. Dell'inizio di tali opere deve essere data notizia scritta entro due giorni al Comune, con obbligo di presentare entro il successivo termine di giorni dieci una relazione idrogeologica preliminare con le indicazioni di massima per la sistemazione. La richiesta di regolare Permesso di Costruire ovvero la Segnalazione Certificata di Inizio Attività sarà presentata entro venti gg. corredata da tutta la documentazione tecnica e specialistica oltre a tutto ciò che è necessario al fine di acquisire il parere di enti terzi (Soprintendenza, Genio Civile, Servizio Forestale Regionale, Consorzio di Bonifica Piave, Alto Trevigiano Servizi...) in ragione dei vincoli o servitù insistenti sull'area interessata dall'intervento.

Art. 16/C - Sanzioni

Per l'inosservanza delle norme di cui alla sezione C, fatte salve le sanzioni amministrative, civili e penali previste dalle specifiche disposizioni vigenti in materia, nell'ambito delle competenze dell'attività di vigilanza e controllo assegnate alla Polizia Locale e ai competenti Organi di Vigilanza, si applicano le sanzioni amministrative da euro 80,00 a euro 480,00, ai sensi dell'art. 7/bis del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Art. 17/C – Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

1. Il Sindaco, oltre al pagamento della sanzione prevista, salvi i poteri straordinari che, ai sensi degli articoli 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., gli sono demandati in materia di edilizia, polizia locale ed igiene, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica, ha la facoltà di emettere ordinanze, finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente regolamento, che abbiano carattere di contingibilità ed urgenza.
2. Fatte salve le sanzioni previste da leggi e regolamento dello Stato e della Regione, e da altre norme gerarchicamente sovraordinate a quelle comunali, le ordinanze finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente regolamento che non abbiano carattere contingibile ed urgente, sono emanate dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale.
3. Le ordinanze, quando sono destinate ad un soggetto determinato devono avere i seguenti requisiti:
 - a) devono essere dirette a persone ben identificate, di cui è individuato cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza;

- b) devono essere motivate con l'esposizione dettagliata delle inadempienze o dei fatti contestati e con l'indicazione delle norme del Regolamento di Polizia rurale violate;
 - c) devono diffidare il destinatario a cessare immediatamente il comportamento illecito ed a porre rimedio, entro il termine fissato, alle conseguenze dello stesso;
 - d) devono indicare le sanzioni a carico degli inadempienti.
4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del presente articolo è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.
5. Avverso le ordinanze di cui al presente articolo è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale.

SEZIONE D - USO E GESTIONE PRODOTTI FITOSANITARI

Art. 1/D Definizioni

1. Si definisce territorio DOCG Conegliano-Valdobbiadene in provincia di Treviso, l'ambito collinare posto a sud delle Prealpi Trevigiane alla sinistra idrografica del fiume Piave, con un ambito di estensione di circa 20.000 ettari ricompresi nei Comuni di: Cison di Valmarino, Colle Umberto, Conegliano, Farra di Soligo, Follina, Miane, Pieve di Soligo, Refrontolo, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor e Vittorio Veneto.
2. Si definiscono "Prodotti Fitosanitari" quelle miscele contenenti una o più sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, presentati nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore (Regolamento CE n. 1107/2009, applicabile anche a coformulanti e coadiuvanti), destinati a:
 - a) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti;
 - b) favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con esclusione dei fertilizzanti;
 - c) conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da particolari disposizioni;
 - d) eliminare le piante indesiderate;
 - e) eliminare parti di vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento.

In base all'attività svolta, i gruppi principali di PF sono: fungicidi, insetticidi, acaricidi, molluschi, nematocidi, rodenticidi, erbicidi, fitoregolatori, fisiofarmaci repellenti e modificazioni del comportamento.

3. Si definisce “tempo di persistenza ambientale” il tempo di permanenza delle sostanze attive contenute nei PF usati o dei loro metaboliti nell'ambiente.
4. Si definisce “intervallo di sicurezza” o “tempo di carenza” il periodo di tempo necessario, espresso in giorni, che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta o, nel caso di derrate alimentari, tra l'ultimo trattamento e il consumo: il rispetto di tale intervallo è finalizzato a preservare la produzione da eventuali residui di sostanze attive e/o loro metabolici che, se presenti, dovranno comunque essere sempre inferiori al limite massimo ammesso dalla normativa vigente.
5. Si definisce “tempo di rientro” il periodo di tempo, espresso in ore, che intercorre tra il trattamento e l'accesso successivo nel campo trattato senza Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) nella coltura trattata.
6. Si definiscono “irroratrici” le macchine utilizzate per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, a loro volta distinte in:
 - a) irroratrici a barra o barre: macchine impiegate per la distribuzione su colture erbacee;
 - b) irroratrici ad areoconvezione o atomizzatori: macchine impiegate per la distribuzione su colture arboree;
 - c) impolveratrici o solferine: macchine impiegate per la distribuzione dei prodotti polverulenti (zolfo in polvere).
7. Si definiscono “aree di protezione”, tutte le zone confinanti con le aree oggetto di trattamento con PF che devono essere preservate dalla contaminazione, quali colture sensibili (per esempio orti familiari), corsi d'acqua, strade di proprietà pubblica o di pubblico passaggio e aree ed edifici pubblici e/o privati, aree edificabili previste dalla pianificazione urbanistica [Zone A – B – C – D – E4 (borghi rurali)] e l'area SIC (Sito di Interesse Comunitario) della “Rete Natura 2000”.
8. Si definiscono “aree specifiche particolarmente sensibili” frequentate da popolazione o da gruppi vulnerabili, le seguenti:

parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, piste ciclopedonali, zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio, verde di rispetto di palestre ed impianti sportivi, orti urbani e sociali, zone F previste dalla pianificazione urbanistica.

9. Si definiscono corpi idrici: i corsi d'acqua superficiali, i pozzi, le fonti di approvvigionamento idrico, i canali naturali.

Sono esclusi dai corpi idrici:

- a) scoline (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, qualora risultino prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.
- b) adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresenti dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati;
- c) pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro alla coltura trattata.

10. Si definisce deriva da prodotti fitosanitari, il movimento del fitofarmaco nell'atmosfera dell'area trattata verso qualsiasi sito non bersaglio, nel momento in cui viene distribuito (norma ISO 22866).

Art. 2/D Campo di applicazione

1. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale, regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari, è fatto obbligo a chiunque impieghi, per scopi produttivi agricoli e non i prodotti fitosanitari, porre ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità e per il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali o cose.
2. Il presente regolamento si applica integralmente al territorio comunale per tutte le colture agrarie presenti tanto arboree che erbacee. Sono tenuti al rispetto delle prescrizioni del presente regolamento tutti gli utilizzatori professionali (a cui afferiscono anche i contoterzisti) e gli utilizzatori non professionali di PF delle aziende agricole, aziende familiari o altro soggetti (per produzione sia da reddito che da autoconsumo).
3. L'utilizzo dei PF anche ad attività erbicida in aree extra agricole, è regolamentato dal Piano d'azione nazionale (PAN punto A.5.6.1.) (art. 6 del D.Lgs. 150/2012, approvato con D.M. 22 gennaio 2014). Specificamente vengono definiti "aree extra agricole" tutti gli ambienti territoriali non destinati alla coltivazione, quali le pertinenze a piazzali ed a tratte ferroviarie, autostazioni, porti, interporti, aeroporti, spazi per la distribuzione di carburanti, viali, bordi stradali, piste ciclabili, alberature stradali ed autostradali, parchi, giardini, campi sportivi, spazi ludici di pubblica frequentazione, golene e sponde di fiumi, laghi, corpi idrici in generale, siti produttivi in generale, siti commerciali e turistico ricettivi, spazi pubblici e privati ad uso pubblico, cimiteri, luoghi di culto e siti archeologici.

4. Per l'utilizzo di PF in aree extra agricole, ricadenti nella tipologia di cui all'art. 1 comma 8 di seguono le disposizioni indicate nell'art. 9 comma 16 del presente regolamento.

Art. 3/D Competenze e obblighi nella difesa fitosanitaria

1. È obbligatorio per chiunque segnalare alla Direzione Regionale Agroambiente, caccia, pesca – Unità Organizzativa Fitosanitario, tramite il Comune, la presenza o la manifestazione di organismi nocivi per la vegetazione, o per i suoi prodotti, non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata; in particolare, i gestori di aziende agricole devono segnalare le presenze reali o sospette degli organismi nocivi inclusi nelle liste di quarantena ai sensi della Direttiva 29/2000/CE, nonché di quelli per i quali sono vigenti norme di lotta obbligatoria.
2. L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1), stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.
3. Nei terreni incolti ed abbandonati con colture agrarie non più in produzione, è obbligatorio eseguire gli interventi di difesa e devono essere adottate le seguenti misure fitosanitarie per limitare il diffondersi delle fitopatologie di cui al comma 1, adottando le seguenti misure di difesa fitosanitaria:
 - a) tutte le colture arboree (vigneti e frutteti) una volta cessata la coltivazione devono essere estirpate totalmente compreso il portainnesto;
 - b) in caso di comprovata impossibilità all'estirpo è comunque obbligatorio provvedere alla difesa fitosanitaria nei modi e tempi stabiliti dagli specifici decreti emanati dalle autorità competenti (Regione del Veneto – Direzione Agroambiente, caccia e pesca – Unità Organizzativa Fitosanitario, ecc.);
 - c) i trattamenti fitosanitari riferiti al precedente punto b) vanno annotati sul Registro dei trattamenti entro e non oltre le 7 giorni dall'esecuzione.
4. Gli Enti competenti per territorio svolgono attività di controllo. Sul rispetto degli obblighi di difesa fitosanitaria.

Art 4/D. Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati

1. I vegetali o prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tali e quali nell'ambiente.
2. I vegetali o prodotti vegetali di cui al comma 1) del presente articolo, devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo procedure individuate dall'Unità Periferica dei Servizi Fitosanitari, fatte salve le prescrizioni imposte dalla vigente normativa.

3. Il materiale vegetale contaminato o infestato deve essere sempre tenuto in partite distinte e deve essere contraddistinto come tale in ogni suo spostamento, qualora tale spostamento sia ammesso dalla normativa vigente.

Art. 5/D Vendita di prodotti fitosanitari

1. La vendita di PF è regolamentata dal D.Lgs. n. 150/2012. ART. 8, 10 e 16 e dal D.M: 22 gennaio 2014 – Piano d’Azione Nazionale (PAN), azione A.1. (dettagliato nell’ALLEGATO 1 del presente Regolamento intercomunale di Polizia Rurale).
2. A decorrere dal 26 novembre 2015, chiunque intenda svolgere un’attività di vendita di PF (all’ingrosso o al dettaglio) destinati ad utilizzatori professionali deve essere in possesso del certificato di abilitazione alla vendita.
3. Il certificato di abilitazione alla vendita di PF viene rilasciato all’azienda ULSS competente, alle persone in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche mediche e veterinarie che abbiano frequentato appositi corsi di formazione, con il superamento della prova di valutazione (DGRV n. 1069 del 11/08/15).
4. Il certificato di abilitazione alla vendita di PF viene rinnovato, su richiesta del titolare, dell’azienda ULSS competente, previa verifica della partecipazione a specifici corsi o iniziative di aggiornamento.
5. Al momento della vendita deve essere presente almeno una persona, titolare o dipendente, in possesso del certificato di abilitazione, per fornire all’acquirente informazioni adeguate sul corretto uso dei PF - in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l’ambiente connessi al loro impiego -, sul periodo massimo entro il quale il PF deve essere utilizzato (nel caso di revoca dell’autorizzazione) e sul corretto smaltimento dei rifiuti.
6. Il venditore ha l’obbligo di accertare la vendita del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo e l’identità dell’acquirente e di consegnare, almeno alla prima fornitura, la Scheda Dati di Sicurezza (SDS) dei PF venduti.
7. Agli utilizzatori non professionali, se non in possesso di certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo, possono essere venduti solamente PF recanti in etichetta la specifica dicitura “prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali”.
8. Tenuto conto quanto stabilito all’art. 67 del Regolamento CE n. 1107/2009, i distributori di PF, di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 150/2012, sono tenuti a compilare un registro nel quale annotare i prodotti venduti, le quantità e il riferimento al numero o codice dell’abilitazione dell’acquirente.
9. I titolari di esercizi commerciali che vendono PF sono tenuti a trasmettere annualmente, alle Autorità competenti, i quantitativi di PF veduti ad utilizzatori finali, con esclusione dei PF registrati per piante ornamentali da balcone, appartamento, giardino domestico (PPO).
10. Per analoga finalità perseguita dal registro di cui al precedente comma 8 – “di verifica nell’ambito dei piani di monitoraggio e di controllo ufficiale realizzati sul territorio” -, i distributori sono tenuti a compilare anche un registro delle quantità di PF acquistati (riportati in ordine cronologico).

11. Sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dall'azienda ULSS competente per il territorio, anche i locali di deposito e commercializzazione dei PF, previa valutazione dell'idoneità degli stessi.
12. Per quantità in deposito superiori a 50 tonnellate, di PF e di concimi a base di nitrati o fosfati, anche unitamente, ed in ogni momento dell'anno, è richiesto il certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco.
13. Per le nuove costruzioni e trasformazioni delle esistenti nelle quali si svolga attività di commercializzazione di PF, sono di competenza del Comune le valutazioni di tipo urbanistico ed edilizio, relativamente alla conformità al Piano Regolatore generale (PRG), al Piano di Assetto del Territorio (PAT) o al Piano di Assetto del territorio Intercomunale (PATI), al Piano degli Interventi, al Regolamento Edilizio ed alle Norme Tecniche di Attuazione. È opportuno comunque scegliere aree non a rischio dal punto di vista ambientale, pertanto lontano da pozzi, corsi d'acqua e aree sensibili
14. È vietata la vendita di PF sia in forma ambulante sia allo stato sfuso.
15. I PF devono essere detenuti o venduti in spazi non adibiti al deposito o alla vendita di alimenti o mangimi. Devono essere conservati in appositi locali aree specifiche o armadi, opportunamente delimitati e con chiusura di sicurezza esterne. All'interno dei locali o armadi adibiti, dovranno essere mantenuti separati i prodotti tra loro incompatibili.
16. I locali di deposito ai fini della commercializzazione devono possedere le seguenti caratteristiche:
 - a) sufficiente ricambio d'aria da finestrate con griglie di protezione, se ciò non risulta possibile si dovrà ricorrere alla valutazione forzata in grado di garantire almeno 4-6 ricambi d'aria ogni ora con gli impianti in funzione durante l'orario di apertura al pubblico,
 - b) I locali devono avere una altezza minima di 3 mt; è vietato adibire locali interrati o seminterrati a deposito o vendita di PF,
 - c) i pavimenti devono essere privi di fessurazioni e trattati con prodotti resistenti a sostanze chimiche,
 - d) le pareti devono essere privi di fessurazioni e tinteggiate con pitture idrorepellenti,
 - e) devono essere predisposti bacini di contenimento per eventuali sversamenti accidentali o, in alternativa, una soglia di contenimento o un'adeguata pendenza del pavimento verso un punto di raccolta di idonea capacità e secondo normativa vigente.
 - f) per il riscaldamento dei locali, è vietato utilizzare stufe elettriche o bruciatori a gas/gasolio; l'eventuale generatore di calore dovrà essere ubicato fuori dai locali di deposito ed il trasporto di calore dovrà essere ad acqua,
 - g) l'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità alla legge 1 marzo 1968, n. 186 e tale conformità deve essere secondo le procedure previste dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37. Gli impianti a terra, i dispositivi contro le scariche atmosferiche e gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione andranno verificati con le modalità di cui al D.P.R. 462/2001 e successive modificazioni e integrazioni,

- h) le caratteristiche dei locali e la dotazione di estintori, devono essere conformi alle norme in materia di prevenzione incendi,
- i) ogni deposito di PF deve essere dotato di un'apposita segnaletica di sicurezza, apposta esternamente all'ingresso, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 41/2008.

Art. 6/D Gestione delle giacenze di prodotti fitosanitari revocati presso i rivenditori autorizzati

1. Per la gestione delle giacenze di prodotti fitosanitari revocati presso i rivenditori autorizzati si fa riferimento al D.Lgs. 152/2006 parte IV e s.m.i. (dettagliato nell'ALLEGATO I del presente stralcio di regolamento Intercomunale di Polizia Rurale).
2. In caso di revoca dell'autorizzazione alla produzione e commercio di un prodotto fitosanitario e dei coadiuvanti da parte del Ministero della Salute, le giacenze ancora presenti in seguito al periodo di smaltimento scorte previsto dal decreto di revoca, devono essere considerate quali "rifiuti speciali pericolosi" pertanto devono essere dal (D.Lgs. 152/2006 part IV e successive modifiche ed integrazioni).
3. In attesa dello smaltimento, tali rifiuti devono essere conservati, segnalandoli, in apposita area (deposito temporaneo per i rifiuti speciali pericolosi) tenendoli opportunamente separati dagli altri PF. La presenza deve essere comunicata alla provincia territorialmente competente.
4. Il deposito temporaneo, fino a 10 metri cubi, non può essere mantenuto per più di un anno. Lo smaltimento dei rifiuti pericolosi presenti nel deposito deve avvenire con la cadenza bimestrale e in ogni caso quando il quantitativo raggiunge i 10 metri cubi.
5. L'area di stoccaggio deve essere attrezzata con idonei contenitori a tenuta, realizzati in materiale resistente agli urti ad alle sostanza corrosive a norma di legge.
6. Il rivenditore che abbia allestito un deposito temporaneo di rifiuti pericolosi deve adempiere ad ogni obbligo previsto dalla normativa in materia di rifiuti (D.Lgs. 152/2006 parte IV e successive modifiche ed integrazioni).

ALLEGATO I

Art. 7/D Acquisto di prodotti fitosanitari

1. L'acquisto di PF, è regolamentato dal D.Lgs. n. 150/2012, art. 9 (dettagliato nell'ALLEGATO I del presente stralcio di Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale). I PF possono essere acquistati solo presso i rivenditori.
2. Con l'acquisto dei prodotti fitosanitari, ogni responsabilità in merito il trasporto, conservazione, utilizzo e manipolazione viene trasferita integralmente dal venditore all'acquirente.

3. A decorrere dal 26 novembre 2015, chiunque intenda acquistare e/o utilizzare i PF per uso professionale deve essere in possesso del certificato di abilitazione all'acquisto o all'utilizzo. L'abilitazione viene rilasciata ad AVEPA a soggetti maggiorenni che abbiano frequentato appositi corsi di formazione e superato la prova di valutazione (DGRV n. 2136 del 18/11/2014). Per gli usi non professionali possono essere acquistati esclusivamente PF che recano etichetta la specifica dicitura "prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali".
4. Il certificato di abilitazione all'acquisto di PF è strettamente personale e deve essere sempre in possesso del titolare, non può essere caduto o prestato ad altre persone. L'eventuale smarrimento, furto e distruzione del documento, possono essere comprovati mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000, oppure presentata alla richiesta di duplicato ad AVEPA.
5. L'acquirente/ utilizzatore deve accertarsi di ricevere, dal rivenditore, la SDS dei PF, almeno alla prima fornitura, contenenti sostanze o miscele classificate pericolose, bioaccumulabili e tossiche (PBT) oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB).
6. Il titolare dell'autorizzazione all'acquisto e all'uso dei PF ha la responsabilità totale per incidenti, danni od altri inconvenienti che dovessero intervenire a seguito dell'impiego non corretto degli stessi (Allegato I).
7. All'acquirente è fatto divieto di concedere a terzi i PF.
8. La vendita e l'utilizzo dei PF revocati, alterati o illegali determina un rischio per la salute degli operatori e dell'ambiente e riduce la possibilità di garantire ai consumatori la sicurezza degli alimenti. ALLEGATO I

Art. 8/D Trasporto dei prodotti fitosanitari, conservazione dei prodotti fitosanitari e dei concimi nelle aziende agricole

1. per il trasporto dei PF e la conservazione dei PF e dei concimi) nella aziende agricole si fa riferimento alla normativa vigente (ALLEGATO I del presente stralcio di Regolamento Intercomunale di polizia Rurale).
2. Per il trasporto stradale dei prodotti fitosanitari al momento dell'acquisto, si fa riferimento alle informazioni riportate nelle schede di sicurezza (SDS) di ogni PF e alla DGRV 1262/2016: in ogni caso la responsabilità ricade sul soggetto che effettua il trasporto sia esso rivenditore che azienda agricola, nelle fasi carico, trasporto e scarico, è obbligatorio:
 - a) mantenere i prodotti fitosanitari nei loro contenitori originali, integri e con le etichette integre e leggibili;
 - b) non effettuare il carico congiunto (ovvero nello stesso vano) con alimenti, mangimi, persone, animali;

- c) fissare adeguatamente il carico per evitare che si rovescino dei prodotti e che si danneggiano le confezioni trasportate;
 - d) portare, unitamente alla patente di guida, anche il “patentino”;
 - e) tamponare eventuali perdite con materiale assorbente. Se non ci sono evidenti rischi per l’operatore e dopo aver indossato adeguati DPI, raccogliere il materiale e inserire tutto in recipienti ermetici plastici a tenuta opportunamente etichettati (es. triangolo di pericolo con “!” e la frase “Rifiuto Speciale Pericoloso”);
 - f) in caso di fuoriuscita accidentale, oltre ad adoperarsi per evitare ulteriori danni, informare l’Autorità sanitaria (Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS) e ambientale (ARPAV), competenti per territorio; in caso di contaminazione ambientale, avvisare i Vigili del Fuoco e APRAV.
3. Fatte salve le disposizioni previste dal DPR n. 290 del 23 aprile 2001 e s.m.i. e le disposizioni previste dal D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008, in materia di tutela della salute della sicurezza nei luoghi di lavoro, per la conservazione in azienda dei prodotti fitosanitari, devono essere adottate tutte le misure possibili per assicurare la sicurezza e la salute di persone e animali nonché la protezione dell'ambiente.
4. I PF devono essere acquistati in quantità congrua per l’utilizzo entro i termini di scadenza e immagazzinati:
- a) in confezioni integre o adeguatamente richiuse dopo ogni utilizzo;
 - b) in locali aerati, illuminati, fuori terra, asciutti, accessibili dall'esterno, freschi, facilmente pulibili chiusi a chiave e dotati di mezzi almeno sufficienti per interventi d'emergenza in caso di incendio, allagamento o rottura di confezioni;
 - c) in modo ordinato e, per i prodotti fitosanitari, non sovrapposto;
 - d) in modo da evitare lesioni da gravità agli involucri;
 - e) nelle loro confezioni originali provvisti sempre delle etichette fino a totale consumo;
 - f) in locali appositi, privi di alimenti per l'uomo e per gli animali;
 - g) per piccole quantità, in appositi armadietti chiusi a chiave.
5. In ogni azienda dovranno essere conservate le schede tecniche di sicurezza di tutti i prodotti presenti, almeno fino al totale consumo dello stesso e fino all’esaurimento del relativo tempo di persistenza ambientale.
6. Il titolare dell’abilitazione all’acquisto e all’utilizzo di PF ha la responsabilità totale per incidenti, danni o altri inconvenienti che dovessero intervenire a seguito dell’immagazzinamento non corretto degli stessi. (ALLEGATO I)

Art. 9/D Esecuzione dei trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti e adozione delle tecniche di difesa integrata e biologica

1. A partire dal 1 gennaio 2014, gli utilizzatori professionali di PF, devono applicare i principi generali della difesa integrata obbligatoria, quali:
 - a) applicazioni di tecniche di prevenzione e monitoraggio delle infestazioni e delle infezioni; anche con il supporto di bollettini fitosanitari e agrometeorologici;
 - b) utilizzo di mezzi biologici controllo dei parassiti;
 - c) ricorso a pratiche di coltivazione appropriate
 - d) uso di PF che presentano il minor rischio per la salute umana per l'ambiente.
2. L'utilizzo dei PF è riservato a personale qualificato munito di certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di PF.
3. In virtù dei principi generali di precauzione, di riduzione e dei rischi per la salute umana e la salvaguardia ambientale, i PF devono essere impiegati in misura strettamente necessaria allo scopo previsto, nell'assoluto rispetto della normativa comunitaria, nazionale e locale vigente, e comunque in scrupolosa ottemperanza delle modalità descritte in etichetta e nella SDS del PF.
4. Compatibilmente con normative di carattere sovraordinato e comunque nei limiti della potestà degli organi territoriali locali, in ragione della antropizzazione diffusa e dalla particolare sensibilità ambientale dell'intero territorio di riferimento, è obbligatorio l'utilizzo di PF che presentino il minor rischio per la salute umana per l'ambiente.
5. È vietato l'uso di PF riportanti in etichetta le seguenti indicazioni.
 - a) Molto Tossico (T+), Tossico(T) o indicazioni di pericolo H300,H301, H310, H311, H330, H331, H340, H350, e relative combinazioni (H350i), H360, e relative combinazioni (H360D, H360Df, H360F, H360FD, H360Fd), H370, H372,
 - b) Nocivo (Xn) con frasi di rischio relative ad effetti cronici sulla salute dell'uomo (R40, R60, R61, R62, R63, R64, R68 o indicazioni di pericolo H341, H351, H361, e relative combinazioni (H361d, H361lf, H361lfd), H362.
6. Per le situazioni straordinarie legate a particolari andamenti meteo climatici con conseguente forte pressione della fitopatologia, potranno essere concesse, con apposita ordinanza sindacale, deroghe al divieto di cui al punto precedente limitatamente per l'impiego dei prodotti classificati Xn R40, R60,R61, R62, R63, R64, R68 o riportanti in etichetta le indicazioni di pericolo H341, H351, H361 e relative combinazioni H361d, H361lf, H361lfd), H362, in conformità alle linee tecniche di difesa integrata alla Regione del Veneto e su segnalazione della commissione tecnica istituita presso il Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene DOCG, fermo restando che la concessione della deroga in presenza dei suindicati presupposti dovrà motivatamente dare

atto dell'eccezionalità dell'esigenza di ricorrere all'impiego dei suindicati prodotti, considerando le loro caratteristiche di pericolosità e di peculiare ambito di intervento sotto il profilo della presenza antropica. Per la scelta delle sostanze attive per la difesa biologica e integrata della vite, è fortemente consigliata la consultazione del Protocollo Viticolo del Conegliano Valdobbiadene DOCG.

7. È fatto obbligo avvisare i vicini confinanti prima del trattamento quando abbiano chiesto di esserne informati, con le modalità concordate tra le parti quando previsto in etichetta. Per gli obblighi di segnalazione preventiva, si rimanda al successivo art. 14 comma 2.
8. Per l'utilizzo dei PF si deve sempre fare uso dei previsti DPI che devono essere lavati accuratamente dopo il loro utilizzo o correttamente smaltiti in caso di DPI monouso, secondo quanto indicato nella specifica nota informativa.
9. Non è consentito mangiare, bere o fumare durante la preparazione o la distribuzione della miscela.
10. Durante la manipolazione e l'utilizzo dei PF è fatto obbligo adottare tutte le misure a garanzia della sicurezza e della salute degli utilizzatori (D.lgs. 81/2008), delle persone e degli animali e la protezione dell'ambiente e in particolare, per la tutela e protezione dell'operatore, si consiglia l'uso dei preparati in formulati liquidi, sacchetti idrosolubili o a microgranuli (WG, WDG, DF, FL) caratterizzati da particelle di piccolissime dimensioni con ottima disperdibilità in acqua i quali non producono polvere durante la manipolazione.
11. È vietato trattare con PF e loro conditivi in presenza di vento che abbia una intensità tale da provocare la deriva miscela, e la conseguente contaminazione di altre colture o aree non interessate al trattamento, con riduzione dell'efficacia del trattamento stesso (sconsigliato trattare con velocità del vento superiore a 2,5-3 metri/secondo, misurata ad un'altezza da terra corrispondente a quella dove si disperde la deriva).
12. Durante l'effettuazione dei trattamenti con PF le miscele non devono raggiungere le aree di protezione o le aree specifiche particolarmente sensibili ovvero le aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili. In ogni caso i trattamenti con qualsiasi PF, devono essere effettuati con modalità tali da evitare la deriva.
13. Dal confine delle aree specifiche particolarmente sensibili frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili, così come definite all'articolo 1 comma 8 del presente regolamento, o in altre aree puntualmente individuate dall'Amministrazione Comunale, deve essere garantita una fascia di rispetto non trattata di almeno 5 metri lineari. Nella fascia di 45 metri dai confini della fascia di rispetto si conferma il divieto dell'uso di PF classificati T+, T e Xn, ovvero PF riportanti in etichetta le seguenti indicazioni: H300, H301, H310, H311, H317, H330, H331,

H334 H340, H341, H350, e le relative combinazioni (H350i), H360, e relative combinazioni H360D, H360Df, H360F, H360FD, H360Fd, H361 e relative combinazioni (H361d,H361lf, H361lfd), H362, H370, H372. Eventuali deroghe potranno essere concesse agli enti con scopi di ricerca e sperimentazione. I trattamenti fitosanitari nelle aree di cui al presente articolo, dovranno essere annotati entro 48 ore sul registro dei trattamenti con i prodotti fitosanitari. La distribuzione di PF in zone adiacenti ai plessi scolastici di ogni ordine e grado e relative pertinenze, le aree gioco nei centri diurni per bambini è consentita esclusivamente nell'orario di chiusura e comunque, dopo il termine delle lezioni.

14. Nel caso dei trattamenti a colture arboree, in prossimità di aree di protezione o specifiche particolarmente sensibili, la distribuzione deve essere rivolta esclusivamente verso l'interno della coltura nella fascia di 30 metri dal confine delle citate aree, nel periodo dall'inizio dei trattamenti e fino alla formazione della parete fogliare (comunque entro il 20 maggio per la vite e le altre colture a foglia caduca) e nella fascia di 20 metri successivamente a tale data. È vietato l'impiego di ugelli operanti ad alta pressione (maggiore di 15 bar) a causa dell'eccessiva produzione di gocce fini; deve essere privilegiato l'impiego di ugelli di nuova generazione, o meglio del tipo a inclusione d'aria. La dimensione delle aree con prescrizioni può essere ridotta come di seguito indicato in funzione del tipo di attrezzatura utilizzata per l'esecuzione dei trattamenti (vedi Tabella 1):

- a) atomizzatori tradizionali e irroratrici a polverizzazione pneumatica prive di testate a getto mirato: nessuna riduzione;
- b) atomizzatore con possibilità di ridurre la portata del ventilatore oppure muniti di sensori di vegetazione e/o carica elettrostatica delle gocce: 20 metri nel primo periodo e 15 nel secondo;
- c) atomizzatore con dispositivi di contenimento e indirizzamento del getto d'aria nei confronti della vegetazione (torri antideriva o diffusori multipli orientabili) e ugelli orientabili: 15 metri nel primo periodo e 10 nel secondo;
- d) irroratrice a recupero della miscela non intercettata dalla vegetazione (tunnel): 3 metri nel primo e 15 nel secondo periodo;
- e) entro la fascia di rispetto sopra definita, i trattamenti con prodotti fitosanitari possono comunque essere effettuati irrorando:
 - I filari nei primi 5 metri – ad esclusione dell'eventuale filare posto a confine che deve essere trattato solo manualmente con pompa a spalle – possono essere trattati solo manualmente con lancia a mano a bassa pressione o macchine irroratrici con recupero,
 - i filari rimanenti vanno trattati verso l'interno dell'appezzamento con ventola accesa

solo a partire dal secondo filare dopo i primi 5 metri,

- con macchine a ventilatore spento,
- con macchine dotate di paratia laterale mobile per la chiusura dell'uscita dell'aria verso l'esterno dell'appezzamento oggetto del trattamento,
- manualmente,
- con macchine recuperatrici (a tunnel).

- f) Il controllo delle malerbe per gli eventuali nella fascia di 5 metri all'area di rispetto è ammesso solo con procedure meccaniche. Specifiche riduzioni possono avvenire come previsto dal presente comma lettera k.
- g) In caso d'uso di zolfo in polvere mediante impolveratrici o solferine, è fatto obbligo l'effettuazione dei trattamenti nelle ore mattutine in cui è massima l'umidità relativa dell'aria.
- h) In caso di filari disposti perpendicolarmente ai confini delle aree di pertinenza delle aree co prescrizioni adiacenti alle aree specifiche e delle strade deve essere interrotta l'erogazione durante la fase di svolta. Preferibilmente, laddove sia possibile, il trattamento va fatto in entrata piuttosto che in uscita dai filari.
- i) Nel caso sia impossibile il transito all'interno della coltura con attrezzature azionate da trattore, fino ad emanazione di nuove norme superiori, è ancora consentito l'impiego delle irroratrici pneumatiche con testata a cannone esclusivamente con le seguenti restrizioni:
- regolazione della gittata a meno di 40 metri;
 - uso di ugelli in grado di produrre gocce medio-grandi, operanti a pressione non superiore a 10 bar;
 - orientamento del getto in direzione opposta rispetto alle aree sensibili;
 - non effettuare trattamenti in presenza di vento;
 - non effettuare trattamenti nelle ore più calde.
- j) In tutti i casi, dagli edifici di civile abitazione e loro pertinenze, deve essere mantenuta una fascia con divieto di trattamenti fitosanitari a colture arboree di 5 metri.
- k) Per i trattamenti effettuati su colture erbacee e diserbo su banda su colture arboree con irroratrici, si applica una fascia di rispetto non trattata in relazione alle aree di protezione o specifiche particolarmente sensibili, pari a 5 metri lineari; tale ampiezza, ad eccezione dei corsi d'acqua superficiali, le sorgenti di acqua non potabile, gli specchi lacustri e le fonti di approvvigionamento idrico, che seguono norma specifica (art. 9 comma 17 e 18, art. 11 comma 2 e 3 del presente regolamento), può essere ridotta a 2 metri nel caso di utilizzo di ugelli antideriva a inclusione d'aria e/o a manica d'aria e ausilio di attrezzatura schermata

per i trattamenti localizzati su banda. L'uso di ugelli operanti a pressione maggiore di 10 bar è in ogni caso vietato. (vedi Tabella 2).

Tab. 1- Fascia di rispetto in funzione dell'attrezzatura utilizzata per la distribuzione dei prodotti fitosanitari in vigneto e frutteto esplicita dei contenuti di cui al comma 14.

Tipo d'irroratrice	Fascia di rispetto per trattamenti al bruno o vegetazione ridotta (prima del 20 maggio) metri ¹⁴	Fascia di rispetto con vegetazione piena (dopo 20 maggio) metri ²
Atomizzatori tradizionali e irroratrici a polverizzazione pneumatica prive di testate a getto mirato	30	20
Atomizzatori con possibilità di ridurre la portata del ventilatore, oppure muniti di sensori di vegetazione e/o carica elettrostatica delle gocce	20	15
Irroratrici con dispositivi di contenimento e indirizzamento del getto d'aria nei confronti della vegetazione (torri antideriva o diffusori multipli regolabili) e ugelli orientabili	15	10
Irroratrici a tunnel con recupero o manualmente	3	3
Irroratrici pneumatiche con testata a cannone	con restrizioni specifiche	con restrizioni specifiche
OBBLIGO FASCIA NON TRATTATA TUTTE LE ATTREZZATURE - dalle pertinenze di edifici di civile abitazione; (art.9 comma 14 lett. j); - dalle aree particolarmente sensibili (art.9 comma 13); - dai corsi d'acqua superficiali, le sorgenti di acqua	5	5

¹⁴ Per la vite e le altre colture arboree caducifoglia prima del 20 maggio

² Per la vite e le altre colture arboree caducifoglia dopo il 20 maggio

non potabile, gli specchi lacustri, (art.9 comma 20)		
Dalle fonti di approvvigionamento idrico (art. 9 comma 21)	norma specifica	norma specifica

Tab. 2- Fascia di rispetto in funzione dell'attrezzatura utilizzata per la distribuzione dei diserbanti o altri prodotti fitosanitari in genere (impiego su cereali, soia, girasole, colza, incolti, ecc.) esplicativa dei contenuti di cui al comma 14 e art. 11.

Tipo d'irroratrice	Fascia di rispetto con terreno nudo (metri)	Fascia di rispetto con vegetazione coprente (metri)
Irroratrice a barra con ugelli idraulici a ventaglio e trattamenti localizzati su banda colture arboree	5	5
Irroratrice a barra con ugelli antideriva a inclusione d'aria e/o manica d'aria e ausilio attrezzatura schermata su banda	2	2
OBBLIGO FASCIA NON TRATTATA TUTTE LE ATTREZZATURE dai corsi d'acqua superficiali, le sorgenti di acqua non potabile, gli specchi lacustri (art. 11 comma 2)	5	5
Dalle fonti di approvvigionamento idrico (art. 11 comma 3)	norma specifica	norma specifica

15. I filari di vigneti o altre colture arboree pre-esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, che necessitano trattamenti fitosanitari, dovranno adeguarsi alle disposizioni di cui all'art. 11/C entro l'inizio della stagione 2018.

16. Tutte le attrezzature dovranno essere sottoposte a verifica funzionale periodica presso strutture accreditate dalla Regione ai sensi del Piano d'Azione Nazionale (PAN) e come previsto all'art. 12 comma 8 del presente regolamento. Al momento dell'acquisto, le attrezzature nuove o usate, devono essere certificate CE e/o ENAMA, in regola con i controlli e le tarature previste, in caso contrario si deve provvedere a immediata verifica funzionale certificata.
17. È fatto divieto eseguire trattamenti da strade di proprietà pubblica o di pubblico passaggio, fatti salvi trattamenti di igiene pubblica. È facoltà dell'Amministrazione Comunale individuare puntualmente attraverso specifica deliberazione di giunta Comunale l'elenco delle strade di pubblico passaggio. (nota)
18. Durante l'erogazione delle miscele in prossimità di linee ferroviarie, strade ad uso pubblico, incluse le piste ciclabili, marciapiedi e parcheggi, è obbligatorio accertarsi dell'eventuale passaggio di mezzi, ciclisti, pedoni e adottare tutti gli accorgimenti utili per non contaminare le persone e/o i mezzi in transito, fermo restando il rispetto della distanza di irrorazione consentita in funzione dell'attrezzatura utilizzata. L'eventuale filare posto a confine della strada, tale da impedire il passaggio del mezzo agricolo, può essere trattato dall'esterno verso l'interno con lancia a mano a bassa pressione.
19. Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari in proprietà confinanti, il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto al proprietario o conduttore del fondo interessato, comunicando il nome dei formulati commerciali impiegati, nonché la classe tossicologica ed i tempi di carenza/rientro degli stessi.
20. Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela delle acque, l'irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in prossimità di fiumi, pozzi, canali ed altri corpi idrici, deve avvenire nel rispetto delle indicazioni riportate in etichetta e comunque adottando tutte le misure e le cautele atte ad evitare che il prodotto irrorato raggiunga il corpo idrico e le sue sponde e/o argini. Deve essere sempre mantenuta una fascia di rispetto non trattata di almeno 5 metri lineari dai corsi d'acqua superficiali, le sorgenti di acqua per uso non potabile e gli specchi lacustri, anche quando in etichetta sono previste distanze minori.
21. Nelle zone di rispetto delle opere di presa degli acquedotti pubblici, definite con le modalità descritte all'art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto (D.G.R. n. 107 del 05.11.2009), devono essere adottate le misure individuate all'art. 15 e 16 delle stesse Norme Tecniche. I trattamenti fitosanitari nelle "aree di rispetto"

possono essere eseguiti solo sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione, che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche. In mancanza di diversa delimitazione, la zona di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione da acque superficiali.

22. L'Irrorazione aerea è vietata, salvo deroghe della Regione del Veneto.
23. Come previsto dall'art. 9, comma 4, della L.R. 23/1994, sono vietati i trattamenti erbicidi e fitosanitari, con principi attivi tossici per gli insetti pronubi, alle colture agrarie in fioritura dall'apertura alla caduta dei petali. Tali trattamenti sono ammessi nei vigneti e nelle coltivazioni arboree da frutto successivamente alla eliminazione del cotico erboso in fioritura.
24. La raccolta dei prodotti agricoli deve tassativamente rispettare i tempi di carenza dei prodotti fitosanitari riportati in etichetta.
25. L'utilizzatore professionale deve annotare, nel "Registro dei Trattamenti con Prodotti Fitosanitari", l'utilizzo, in ambito agricolo, extra-agricolo e sulle derrate alimentari immagazzinate, dei PF.
26. Il registro va conservato presso l'ente o l'azienda dove si impiegano i PF; ha validità annuale e devono essere conservate per almeno 3 anni. Al fine di rendere possibile il puntuale controllo, ogni registrazione relativa all'utilizzo di dovrà avvenire entro 7 giorni dal trattamento anche se auspicabile entro le 48 ore; nel caso di trattamenti effettuati da terzisti la compilazione del Registro può essere eseguita dal terzista stesso, che apporrà anche timbro e firma. In alternativa il terzista potrà rilasciare la scheda "E" debitamente compilata da allegare al registro. Nel caso l'utilizzatore dei PF non coincida con il titolare dell'azienda e nemmeno con l'acquirente dei prodotti stessi, dovrà essere presente in azienda, unitamente al Registro dei Trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare. Nell'ALLEGATO VII "Indicazioni operative per l'acquisto e l'utilizzo dei Prodotti Fitosanitari" le informazioni e la modulistica necessaria.
27. La compilazione del Registro può essere eseguita avvalendosi del "Registro web dei trattamenti fitosanitari", predisposto dalla Regione del Veneto al sito internet (<http://piave.veneto.it/web/temi/difesa-fitosanitaria>).
28. Sono esonerati dalla compilazione del Registro dei Trattamenti solo i soggetti che utilizzano i PF esclusivamente in orti, il cui raccolto è destinato all'autoconsumo, o i giardini familiari.
29. È vietato l'uso di PF e ad attività erbicida negli ambiti boschivi o sulle siepi salvo apposita autorizzazione dell'Autorità forestale o della competente Unità Organizzativa Fitosanitari Regionale.

30. Gli enti competenti per territorio svolgono attività di controllo sulla corretta gestione dei trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti.

Art. 10/D Adozione delle tecniche di lotta guidata

1. Nella provincia di Treviso e in particolare nell'area DOCG Conegliano-Valdobbiadene operano strutture con competenze in lotta guidata o ragionata aventi strumentazioni tecniche di avanzata tecnologia per la rilevazione dei dati meteorologici al fine di produrre un bollettino a scadenza periodica con le prescrizioni per i trattamenti da eseguire. A tal proposito è opportuno seguire le indicazioni contenute nei bollettini sopra citati per garantire un numero il più limitato possibile di trattamenti alle diverse colture e per non disperdere nell'ambiente una quantità di prodotto fitosanitario non giustificato. A questo fine i produttori dei Comuni del territorio della DOCG Conegliano Valdobbiadene comunicano un proprio indirizzo di posta (elettronica o ordinaria) ad un soggetto qualificato, tra quelli coordinati dal Servizio Fitosanitario Regionale presso il Consorzio Difesa Treviso, per ricevere indicazioni utili all'esecuzione di trattamenti fitosanitari effettivamente necessari.
2. I comuni della DOCG Conegliano-Valdobbiadene, promuovono presso gli enti interessati, in particolare presso il Consorzio di Tutela e le Associazioni di Categoria, il potenziamento di questo servizio, ritenuto fondamentale per una gestione ottimale dei trattamenti fitosanitari nel rispetto dell'ecosistema nella sua complessità.

Art. 11/D Esecuzione dei trattamenti con erbicidi

1. La distribuzione del prodotto deve essere la più localizzata possibile. In caso di colture arboree compreso i vigneti, è consentita solo sottochioma lungo il filare, minimizzando qualsiasi fenomeno di dispersione inutile e dannosa di prodotto.
È vietato trattare con erbicidi le testate, le capezzagne a lato degli appezzamenti coltivati con colture erbacee e del filare in caso di colture arboree. In viticoltura per le sostanze attive da impegnare, è fortemente consigliata la consultazione del Protocollo Viticolo del Conegliano Valdobbiadene DOCG.
2. Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela delle acque, il trattamento con PF ad azione erbicida in prossimità di fiumi, pozzi, canali e altri corpi idrici, deve avvenire nel rispetto delle indicazioni riportate in etichetta e comunque adottando tutte le misure e le cautele atte ad evitare che il prodotto distribuito raggiunga il corpo idrico, le sue sponde e/o gli argini. Deve essere sempre mantenuta una fascia con il divieto di trattamenti erbicidi di almeno 5 metri lineari dai corsi d'acqua superficiali, le sorgenti di acqua per uso non potabile e gli specchi lacustri, anche quando in etichetta sono previste distanze minori.
3. Nelle zone di rispetto delle opere di presa degli acquedotti pubblici, definite con le modalità descritte all'art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (NTA) della Regione Veneto (DGR 107 del 5 novembre 2009), devono essere adottate le misure individuate all'art. 15 delle stesse Norme Tecniche. I trattamenti erbicidi nelle "aree di rispetto"

possono essere eseguiti solo sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche. In mancanza di diversa delimitazione, la zona di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali.

4. Nel territorio dei Comuni della DOCG Prosecco Conegliano-Valdobbiadene, ogni intervento di diserbo deve essere annotato entro 7 giorni nel "Registro dei trattamenti" di cui al D.Lgs. 150/2012, art. 16 commi 3 e 4. Auspicabile entro le 48 ore. La compilazione del registro può essere eseguita avvalendosi del "Registro web dei trattamenti fitosanitari", predisposto dalla regione del Veneto disponibile al sito internet (<http://piave.veneto.it/web/temi/difesa-fitosanitaria>).
5. Gli Enti competenti per territorio svolgono attività di controllo sulla corretta gestione dei trattamenti di diserbo.
6. Specificamente per le superfici vitate e/o altre colture arboree, sono consentiti non più di due trattamenti di diserbo all'anno, da preferire quello autunnale e di norma da eseguire su vegetazione bassa; qualora, in via eccezionale, si renda necessario trattare vegetazione alta queste dovranno essere falciate entro 15 giorni dal trattamento.¹⁵
7. La larghezza degli interventi di diserbo localizzato sotto coltura non deve eccedere i 60 cm.¹⁶ Per le fasce di rispetto dalle aree specifiche, si osservano le disposizioni di cui all'art.9 commi 13 e 14 del presente regolamento (vedi Tab.2).
8. Rispetto a quanto sopra indicato, ogni Amministrazione comunale può adottare provvedimenti più ristretti attraverso specifica ordinanza sindacale. Detta ordinanza deve essere motivata da situazioni contingenti con particolare riferimento alla falda idropotabile, ai limiti di legge correlati ad a rapporti di prova analitici forniti dal laboratorio istituzionale competente.

Art. 12/D Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature usate per i trattamenti

1. La preparazione delle miscele nonché le operazioni di rifornimento, lavaggio e scarico di eventuali residui e la manutenzione delle attrezzature utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, sono vietate su vie e piazze pubbliche o aperte al pubblico nonché nelle vicinanze di corsi d'acqua, pozzi, fossi e fontane.
2. Durante la circolazione su strada ad uso pubblico, gli atomizzatori devono essere spenti.

¹⁵ Non è auspicabile di norma trattare erbe infestanti eccessivamente alte perché necessitano dosi elevate di prodotto; inoltre si incorre nel rischio di contaminare anche l'apparato fogliare della vite con le relative conseguenze. E' preferibile quindi intervenire precocemente sulle infestanti (5-10 cm altezza), con la possibilità di usare dosi anche al di sotto della misura minima prevista in etichetta (sulla superficie effettivamente trattata). Da consigliare inoltre, l'inerbimento artificiale della sottofila con flora (festuche) parzialmente resistente (a dosaggi contenuti) a taluni principi attivi di erbicida: il loro impiego evita la presenza di fasce di terreno completamente disseccate e ne limitano in maniera determinante il rischio erosione ed ruscellamento soprattutto nelle aree declivi.

¹⁶ L'utilizzo di erbicidi localizzati sulla fila può essere evitato/limitato, utilizzando apposite trinciatrici da interfila dotate di particolari convogliatori che depositano il "trinciato" sulla sottofila formando uno strato di "pacciamatura costituito da sostanza organica."

3. Il lavaggio delle attrezzature per la preparazione e distribuzione dei PF, con particolare riguardo ai serbatoi, deve essere condotto senza causare un'esposizione, anche non intenzionale, dell'ambiente ai prodotti fitosanitari; le acque di lavaggio devono essere raccolte e riutilizzate nei successivi trattamenti.
4. È inutile calcolare con precisione la quantità necessaria da preparare per minimizzare se non annullare la presenza di residui da gestire.
5. Alla fine di ogni trattamento, eventuali residui della miscela dovranno essere raccolti e riutilizzati sulla stessa coltura. Le acque di lavaggio del serbatoio e dei tubi devono essere aggiunte ai residui oppure lasciate nel serbatoio e riutilizzate sempre su colture per le quali il prodotto è registrato. Ove non dovesse essere possibile riutilizzare la miscela residua e le acque di lavaggio, le stesse devono essere raccolte in adeguati contenitori in materiale resistente agli urti e alle sostanze corrosive, e dovranno essere conferite alle ditte autorizzate allo smaltimento dei rifiuti pericolosi. È vietato formare pozzanghere o ristagni nei locali e loro pressi adibiti al lavaggio delle attrezzature.
6. L'approvvigionamento di acqua per il rifornimento del serbatoio delle attrezzature irroranti deve essere effettuato con metodi e dispositivi tecnici che siano idonei a evitare qualsiasi immissione di miscele nei corpi idrici o nelle reti degli acquedotti; in particolare è vietato il rifornimento dei serbatoi con un collegamento diretto con le condotte di acque potabili. L'acqua potabile, in assenza di altra fonte di approvvigionamento, deve essere prelevata da altra cisterna non contaminata da PF e da altre sostanze nocive.
7. Per la preparazione della miscela antiparassitaria è comunque preferibile l'utilizzo di acqua piovana.
8. Qualunque siano le cisterne dell'acqua di rifornimento, queste devono essere collegate alla fonte con sistemi di prelievo che permettano la tracimazione delle acque dai contenitori impedendo fenomeni di riflusso nella condotta idrica. Per il rifornimento delle cisterne è ammesso il prelievo da corsi d'acqua solo nel caso in cui si utilizzi uno specifico dispositivo di prelievo dotato di sistema antiriflusso e a condizione che le cisterne non siano tenute in pressione.
9. Il livello di riempimento deve essere tale da non permettere tracimazioni a causa di sobbalzi o dislivelli del terreno. Il bocchettone di carico deve essere provvisto di coperchio a tenuta.
10. I dispositivi "caricabotte" devono essere utilizzati esclusivamente per il caricamento d'acqua dell'atomizzatore; è vietato utilizzare tali mezzi per le operazioni di miscelazione e/o di pulizia.
11. Va inoltre periodicamente controllato lo stato delle condutture al fine di evitare perdite durante il caricamento o il tragitto. È obbligatorio dotare le attrezzature di ugelli antigoccia.
12. Allo scopo di migliorare l'efficacia delle macchine irroratrici e la qualità della distribuzione e quindi, di ridurre le conseguenze degli effetti negativi sull'ambiente, sono obbligatori il controllo e la taratura periodici di tutte le macchine operanti per la distribuzione dei PF nel territorio DOCG Conegliano-Valdobbiadene (eccetto piccole attrezzature di uso hobbistico). Il controllo deve essere eseguito presso centri autorizzati: è obbligatorio conservare la documentazione rilasciata dal centro Prova (attestato di funzionalità).

13. Tutte le attrezzature, impiegate per l'uso professionale, vanno sottoposte al controllo funzionale, almeno una volta, entro 26 novembre 2016. L'intervallo dei controlli non deve superare i cinque anni fino al 31 dicembre 2020, e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data. Le attrezzature nuove acquistate dopo il 26 novembre 2011, sono sottoposte a verifica funzionale entro 5 anni dalla data di acquisto.

Art. 13/D Gestione dei contenitori dei prodotti fitosanitari vuoti

1. I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari devono essere lavati manualmente, introducendo una quantità d'acqua corrispondente al 20% della capacità del contenitore e ripetendo l'operazione almeno 3 volte (6 volte per i prodotti tossici e molto tossici); l'operazione di lavaggio può essere svolta anche meccanicamente preferibilmente utilizzando gli appositi dispositivi lavabottiglie presenti sulle irroratrici, con pressione d'acqua di almeno 3 bar, portata minima di 4,5 litri/minuto, tempo di lavaggio di almeno 40 secondi e tempo di sgocciolamento di almeno 60 secondi. L'acqua di lavaggio verrà impiegata per i successivi trattamenti fitosanitari o raccolta in idonei contenitori, ben chiusi e muniti di etichetta, da smaltire tramite ditta autorizzata.
2. I contenitori devono essere schiacciati, per ridurre al minimo i volumi, ed introdotti in appositi sacchi chiusi ed identificabili tramite apposizione di etichetta, riportante i dati dell'azienda. I sacchi così confezionati devono essere posti al riparo dal dilavamento meteorico, fuori della portata dei bambini, animali e persone non addette all'uso.
3. I sacchi vanno conferiti in occasione delle raccolte appositamente organizzate dal gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti speciali, previa sottoscrizione di apposita convenzione, o smaltiti tramite ditta autorizzata.

Art. 14/D Accesso ai fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. A tutela della salute delle persone, l'accesso al fondo trattato con PF e loro coadiuvanti, benché finalizzato alla esecuzione di operazioni colturali, può avvenire solo nel rispetto del tempo di rientro previsto dall'etichetta del PF.
2. L'informazione preventiva, da parte degli utilizzatori, nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai PF è prevista nei seguenti casi:
 - a) In ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente frequentate da persone estranee (sentieri natura, percorsi salute, ecc.) inserendo l'apposita segnalazione in corrispondenza dei punti di accesso.
 - b) Quando espressamente riportato in etichetta, come previsto dall'art. 9, comma 1, lettera g, punto 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 290/2001, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 55/2012.
3. L'informazione preventiva del trattamento viene effettuata esponendo l'apposito cartello recante la dicitura "COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI" o altre frasi equivalenti.

4. Nel caso in cui sia strettamente necessario, l'accesso all'appezzamento di terreno trattato con prodotti fitosanitari, prima che sia trascorso il tempo di rientro del prodotto utilizzato, è consentito al proprietario/conduuttore del fondo e relativi addetti aziendali provvisti di adeguati DPI.

Art. 15/D Sanzioni

1. Le violazioni alle prescrizioni sul corretto impiego dei prodotti fitosanitari e erbicidi sono sanzionate secondo le disposizioni previste in materia.
2. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dalla Polizia Locale e dagli organi di Polizia Giudiziaria e dalle ULSS competenti per territorio, quali organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.
3. Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni comminate, si osservano le disposizioni e le procedure stabilite dalla normativa vigente. In particolare, per la determinazione dell'importo della sanzione amministrativa, in base alla sua gravità, si farà riferimento alle disposizioni previste dalla Legge 24/11/1981, n. 689 e s.m.i.
4. Le violazioni alle prescrizioni del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato oppure non sia sanzionato da norme speciali, (D.Lgs. n. 150/2012 art. 24 o altre norme vigenti in materia) sono punite con la sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00; ad eccezione dell'art. 9 comma 21 per il quale è prevista la sanzione amministrativa da € 258 a € 620 come previsto dalla L.R. 23/1994;
5. In caso di reiterazione delle violazioni, vengono punite come previsto all'art. 8 bis della legge 689/1981 e s.m.i.
6. Le infrazioni accertate dal 01.01.2017 non vengono considerate ai fini del precedente comma qualora siano trascorsi 3 anni dalla data dell'ultima precedente sanzione al medesimo Regolamento.

Art.16/D Revisione e aggiornamento

Il presente Regolamento può essere soggetto a revisione e aggiornamento con le medesime procedure utilizzate per la redazione.

- ALLEGATO I: Vendita di prodotti fitosanitari, gestione delle giacenze di prodotti fitosanitari revocati presso i rivenditori autorizzati, acquisto di prodotti fitosanitari, trasporto di prodotti fitosanitari, conservazione dei prodotti fitosanitari, diserbanti e concimi nelle aziende agricole

- ALLEGATO II: Glossario
- ALLEGATO III: Nuova etichettatura e relative frasi di rischio dei prodotti chimici
- ALLEGATO IV: Lettura delle etichette dei prodotti fitosanitari e dei dati della scheda di sicurezza
- ALLEGATO V: Glossario macchine irroratrici
- ALLEGATO VI: Fac simile cartello trattamento fitosanitario
- ALLEGATO VII: Indicazioni operative per l'acquisto utilizzo dei prodotti Fitosanitari

SEZIONE F - Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento animali e delle acque reflue

ART. 1/F – PREMESSE.

1. Il presente Regolamento detta, all'interno del territorio comunale, le norme riguardanti le modalità di svolgimento delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e zootecniche, in linea con quanto disposto dal DM 7 aprile 2006, così come recepito in ambito regionale dalla DGR 7 agosto 2006, n. 2495 e successive modifiche e integrazioni.

2. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, si richiama l'obbligo del rispetto delle norme legislative e regolamentari dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune vigenti in materia.

ART. 2/F – FINALITÀ.

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli effluenti medesimi, al fine di garantire una migliore produttività del suolo, la tutela dei corpi idrici, la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

ART. 3/F – AMBITO DI APPLICAZIONE.

1. Le presenti norme si applicano nelle zone agricole del territorio comunale, dove per zona agricola si intende qualsiasi zona del territorio comunale interessata da attività agricola, indipendentemente dalla destinazione urbanistica della medesima.

ART. 4/F – INDIVIDUAZIONE AMBITO ZONALE PER IL TERRITORIO COMUNALE.

1. Ai fini del presente Regolamento si fa riferimento alla cartografia comunale.

ART. 5/F – MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE/DISTRIBUZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTEKNICI E DELLE ACQUE REFLUE.

5.1 Modalità generali

Durante la fase di caricamento e trasporto deve essere adottato ogni possibile accorgimento volto ad evitare la perdita anche involontaria di effluente.

Inoltre:

1. La scelta delle tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento deve tenere conto:

- a) delle caratteristiche idrogeologiche, pedologiche, geomorfologiche e condizioni del suolo;
- b) del tipo di effluente;
- c) delle colture praticate e della loro fase vegetativa.

2. Le quantità sono da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento e alle precessioni colturali.

3. Le tecniche di distribuzione devono, inoltre, assicurare:

- a) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
- b) fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati stabili e per effettive motivazioni:
 - di carattere colturale o normativo che prevedano il mantenimento dell'integrità del suolo coltivato e degli strati di terreno immediatamente sottostanti;
 - di tutela della sicurezza degli operatori;
 - di salvaguardia naturalistica, ambientale o paesaggistica, dettate da atti normativi o amministrativi,

che l'applicazione al suolo degli effluenti di allevamento e dei loro assimilati preveda l'interramento nel più breve tempo possibile, oltre che l'adozione di ogni possibile cautela tecnicamente praticabile per la riduzione delle perdite di ammoniaca per volatilizzazione, del rischio di ruscellamento e della lisciviazione dell'azoto, nonché della formazione di odori sgradevoli. L'interramento può avvenire:

- ⇒ con l'uso di interratori, costituiti da carrobotti dotati di dispositivo che consentano, contestualmente alla distribuzione, l'incorporazione dell'effluente al terreno. In questo caso, le successive operazioni di aratura o altre analoghe lavorazioni profonde in grado di riportare in superficie l'effluente, devono essere effettuate a distanza di almeno tre giorni dall'interramento;
- ⇒ senza interratori; in questo caso, limitatamente alla distribuzione di effluenti zootecnici ad una distanza inferiore a 150 metri da abitazioni o insediamenti produttivi, deve essere assicurata la predisposizione di un cantiere di lavorazione dei terreni in grado di permettere l'incorporazione dell'effluente (liquido o palabile) entro le quattro ore successive dall'inizio delle operazioni di distribuzione in superficie;
- c) la massima efficienza agronomica nell'utilizzazione degli elementi nutritivi;
- d) l'uniformità di applicazione degli effluenti;
- e) la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.

4. In particolare, nei suoli soggetti a forte erosione (insieme delle azioni naturali che portano alla disgregazione e alla demolizione dei suoli), nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti al di fuori del periodo di durata della coltura principale, deve essere assicurata una copertura tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati come previsto dal CBPA (Codice di Buona Pratica Agricola, DM 19.04.1999).

5. Per ciò che concerne le tecniche di distribuzione a fini agronomici delle acque reflue si applicano le medesime disposizioni.

6. Modalità operative per prevenire e limitare la proliferazione e le infestazioni di mosche. Nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 31 agosto, le lettiere avicole destinate all'utilizzazione agronomica devono essere sottoposte a trattamento finalizzato alla sanificazione sanitaria della massa con prodotti insetticidi, ovvero con interventi di lotta biologica, contro la proliferazione di larve ed adulti di mosche prima di essere rimosse all'interno dell'allevamento. Nel caso di stoccaggio temporaneo in campo il predetto trattamento deve essere ripetuto nella fase di formazione del cumulo. La successiva distribuzione della lettiera in campo deve essere seguita da immediato interrimento attraverso l'aratura dell'appezzamento ad una profondità non inferiore a 25 cm.

Nel periodo sopraindicato la lotta contro le infestazioni di mosche dovrà essere effettuata anche con interventi preventivi, attraverso l'adozione di buone tecniche di gestione dell'allevamento (mantenere lettiere e polline il più asciutte possibile, assicurare una densità ottimale dei capi per unità di superficie, evitare la dispersione di mangimi, praticare una corretta ventilazione dei locali, utilizzare abbeveratoi antispreco, ecc..) e con trattamenti adulticidi e larvicidi nei siti di annidamento e proliferazione delle mosche.

La documentazione relativa all'acquisto ed impiego dei trattamenti insetticidi e/o biologici deve essere conservata in azienda a disposizione degli organi di vigilanza per almeno un anno.

5.2 Modalità specifiche

1. Considerato che il territorio comunale è designato zona vulnerabile da nitrati di origine agricola, oltre alle disposizioni elencate al punto 5.1, al fine di contenere le dispersioni di nutrienti nelle acque superficiali e profonde, le tecniche di distribuzione e le altre misure adottate devono assicurare:

- a) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ottenibile con un insieme di buone pratiche che comprende la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a più

applicazioni ripetute nell'anno ed il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera;

- b) la corretta applicazione al suolo sia di concimi azotati e ammendanti organici di cui al D. Lgs. n. 217/06, sia di effluenti di allevamento, sia di acque reflue, conformemente a quanto riportato sul CBPA;
- c) lo spandimento del liquame mediante le tecniche e con le attrezzature già descritte nelle "Modalità generali";
- d) la preclusione allo spandimento del letame, altri materiali assimilati, concimi azotati e ammendanti organici (D. Lgs. n. 217/06) nel periodo compreso tra il 15 novembre al 15 febbraio;
- e) la preclusione allo spandimento di liquami, altri materiali assimilati e acque reflue dal 15 novembre al 15 febbraio nei terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e colture arboree con inerbimento interfilare permanente; dal 1° novembre a fine febbraio nei terreni destinati ad altre colture;
- f) l'adozione di sistemi di avvicendamento delle colture nella gestione dell'uso del suolo conformemente alle disposizioni del CBPA.

2. Ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, al di fuori del periodo di durata del ciclo della coltura principale, devono essere garantite o una copertura dei suoli tramite colture intercalari, o colture di copertura, secondo le disposizioni contenute nel CBPA, oppure altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati, quali l'interramento di paglie e stocchi.

ART. 6/F – DETERMINAZIONE DELLA QUANTITÀ MASSIMA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, DELLE ACQUE REFLUE CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI AGRONOMICAMENTE.

1. È ammessa l'utilizzazione, sul suolo ad uso agricolo, degli effluenti di allevamento e delle acque reflue con le modalità ed i limiti imposti dalla regolamentazione nazionale (DM 7.4.2006) e regionale (DGR n. 2495/06 e successive modifiche ed integrazioni), delle seguenti quantità massime:

- a) 170 Kg di azoto per ettaro e per anno (inteso come quantitativo medio aziendale) degli effluenti di allevamento;
- b) dosi di acque reflue non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture. Tale quantitativo, nonché le epoche di distribuzione delle acque reflue, devono essere finalizzate

a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto, in funzione del fabbisogno delle colture, e comunque nei limiti di 170 kg di azoto per ettaro per anno.

ART. 7/F – LIMITI DI SPARGIMENTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE E DEI CONCIMI MINERALI.

1. Così come riportato all'art. 22 della DGR n. 2495/2006, l'utilizzo dei letami è vietato nelle seguenti situazioni:

- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato;
- b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado;
- c) nelle aree di cava, fatta eccezione per le medesime, ovvero per altre aree, qualora siano previsti interventi di recupero e ripristino ambientale, limitatamente alla ricostituzione dello strato attivo del suolo, e purché sia dimostrato che non esiste pericolo di inquinamento delle acque. Fanno eccezione altresì le aree suddette qualora recuperate all'esercizio dell'attività agricola;
- d) nelle zone di tutela assoluta (D. Lgs n. 152/2006);
- e) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua;
- f) per le acque marino-costiere e quelle lacustri entro 5 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;
- g) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua;
- h) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241.

2. Inoltre, l'utilizzo agronomico del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici (D. Lgs. n. 217/06) è vietato entro:

- a) 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali individuati come non significativi;
- b) 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi, così come individuati nel Piano di Tutela delle Acque [adottato dalla Regione del Veneto (DGR 4453 del 29.12.2004)];

- c) 25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

3. L'utilizzo dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D. Lgs. n. 217/06 è vietato sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati.

4. È vietato su terreni con pendenza superiore al 15% e in concomitante assenza di copertura erbacea permanente, l'utilizzo dei letami e materiali assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D. Lgs. n. 217/06, fatte salve le zone sistemate con terrazzamenti. L'utilizzo di letame e materiali assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D. Lgs. n. 217/06, nei terreni con pendenze superiori al 15% e in concomitante totale assenza di copertura erbacea è consentito solo se incorporato al terreno con le modalità di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

5. L'utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati è vietato nelle seguenti situazioni e periodi:

- a) su terreni con pendenza media superiore al 10%, con riferimento ad un'area aziendale omogenea. Detta pendenza media può essere incrementata fino al 15%, solamente nel caso di spandimento a raso o a bassa pressione su prato o foraggiere e sulla base delle migliori tecniche di spandimento riportate nel CBPA e nel rispetto di altre eventuali prescrizioni della Giunta regionale volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione, tra le quali le seguenti:

- dosi di liquami frazionate in più applicazioni;
- iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione secondo le modalità previste nel presente Regolamento;
- iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, o spandimento a raso sulle colture prative;
- spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture.

Le predette pendenze medie possono altresì essere incrementate sino al 20% ovvero sino al 30% nelle fattispecie e tecniche di spandimento di cui alla DGR 6.5.2008, n. 894.

- b) entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua;
- c) nei terreni di golena aperta, ovvero in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;
- d) nelle zone calanchive, ed in presenza di doline, inghiottitoi, tenuto conto dalla relativa fascia di rispetto di almeno 10 m;
- e) per le acque marino-costiere e quelle lacustri entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;

f) per una fascia di rispetto di almeno:

- 100 m dai centri urbani, così come definiti nel PRG comunale ai sensi del D. Lgs. n. 285/92 (Nuovo codice della strada), ovvero dai PAT di cui alla legge regionale n. 11/2004, e alla DGR 8 ottobre 2004, n. 3178.
- 20 m dalle case sparse;
- 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali.

Nel caso di distribuzione con interrimento diretto (iniezione nel terreno o distribuzione a bassa pressione e contemporanea incorporazione nel terreno), le suddette distanze vengono dimezzate;

g) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;

h) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;

i) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;

l) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;

m) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241.

6. Inoltre, l'utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati è vietato almeno entro 30 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

7. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi, lo spandimento degli effluenti zootecnici e delle acque reflue di cui al presente Regolamento, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici è vietato nella stagione autunno-invernale secondo quanto indicato al precedente articolo 5.

ART. 8/F – ACCUMULO TEMPORANEO

1. Gli allevamenti zootecnici che producono reflui, sia palabili che non palabili, devono essere dotati di contenitori di stoccaggio realizzati ed adeguati in conformità a quanto disposto dalla DGR 7.8.2006, n. 2495 e dalla DGR 7.8.2007, n. 2439.

2. L'accumulo temporaneo non è ammesso a distanza inferiore a:

- a) 5 metri dalle scoline;
- b) 20 m dalle abitazioni sparse;

- c) 100 m dal limite dei centri abitati;
- d) 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;
- e) 20 m dai corpi idrici;
- f) 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- g) 40 m dalle sponde dei laghi, dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere e di transizione, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

3. L'accumulo temporaneo, così come stabilito dall'art. 25 della DGR n. 2495/06, è ammesso su suolo agricolo solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni e per un periodo non superiore a 30 giorni, alle seguenti condizioni:

- a) il terreno su cui viene depositato il materiale deve essere impermeabilizzato con l'impiego di teloni di spessore adeguato ad impedirne rotture e fessurazioni durante tutta la durata dell'accumulo temporaneo. In alternativa, ad esclusione delle deiezioni di avicunicoli, al fine di assicurare una idonea impermeabilizzazione del suolo, il terreno su cui viene depositato il materiale deve presentare un contenuto di scheletro inferiore al 20%. Nel caso in cui le deiezioni provengano da allevamenti avicoli, deve altresì essere eseguita, con analogo telo impermeabile, anche una copertura della massa per la protezione del cumulo dall'infiltrazione di acque meteoriche;
- b) l'altezza media del cumulo deve essere inferiore ai 2 metri;
- c) la superficie occupata dal cumulo non può superare i 60 m², in modo da essere funzionale alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore a 5 ha.

4. Nel formare l'accumulo, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie ad effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.

ART. 9/F – ZONA DI TUTELA E DI RISPETTO

1. Per quanto attiene al mantenimento ed al miglioramento delle caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 94 del D. Lgs. n. 152/2006, concernenti la “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano”, alla data di approvazione del presente Regolamento non sono individuate aree di rispetto specifiche.

2. Nelle eventuali zone di rispetto di cui sopra, individuate anche successivamente al presente atto, è vietato lo svolgimento delle attività riportate al comma 4 dell'art. 94 del D. Lgs. n. 152/2006, tra cui lo spandimento di liquami e letami, salvo che l'impiego di tali sostanze sia

effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche.

3. In assenza dell'individuazione da parte delle Regioni o delle province autonome della zona di rispetto, la medesima si assume abbia un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

ART. 10/F – TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE

1. Il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, al di fuori della viabilità aziendale, deve avere a bordo del mezzo un documento contenente almeno le informazioni previste dall'art. 19 della DGR n. 2495/06 e successive modifiche e integrazioni.

2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere conservata in azienda per un periodo di 3 anni dalla data di compilazione del documento di accompagnamento.

ART. 11/F – DIFFUSIONE

L'Amministrazione Comunale dispone la trasmissione di copie del presente regolamento alle associazioni di categoria interessate, nonché provvede ad affiggerlo all'Albo Comunale. E' data facoltà all'Amministrazione Comunale di pubblicizzare i contenuti del presente Regolamento anche nelle altre forme ritenute opportune.

ART. 12/F – CONTROLLI E SANZIONI

Per l'inosservanza delle norme di cui al presente Regolamento, fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia, nell'ambito delle competenze dell'attività di vigilanza e controllo assegnate alla Polizia Locale, si applicano le sanzioni amministrative da Euro 100,00= ad Euro 500,00=, ai sensi dell'art. 7/bis del DLgs. 18.8.2000, n. 267.

ART. 13/F – ENTRATA IN VIGORE

1. Al fine di ottemperare alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia ambientale, igienico-sanitaria, di igiene e benessere degli animali, il Comune si obbliga ad adottare eventuali provvedimenti in materia di igiene ambientale, comprensivi di norme concernenti l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, al rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento. Inoltre, il Comune si impegna a dare tempestiva comunicazione dei provvedimenti

adottati alla Regione del Veneto – Direzione Agroambiente e Servizi per l'agricoltura e ad ARPAV – Servizio Osservatorio suolo e rifiuti.

2. Il presente Regolamento, la cui entrata in vigore avverrà allo scadere dei previsti termini di pubblicazione della delibera di approvazione, abroga tutti i precedenti Regolamenti, le Ordinanze e le Consuetudini riguardanti le materie contemplate o in contrasto con il Regolamento stesso.

SEZIONE I - Entrata in vigore del Regolamento

Art. 1/I - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare d'approvazione.

Tutte le disposizioni regolamentari del Comune vigenti a tale data e che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme, sono abrogate.